



## **REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO**

- **Regolamento sul funzionamento degli organi di Governo così come modificato con delibera del Consiglio Prov/le N. 68/28 del 29.12.2004. Modifiche entrate in vigore l'1.2. 2005.**
- **Regolamento sul funzionamento degli organi di Governo così come modificato con delibera del Consiglio Prov/le N. 5/2 del 29.2.2008. Modifiche entrate in vigore l'1.5. 2008.**
- **Regolamento sul funzionamento degli organi di Governo così come modificato con delibera del Consiglio Prov/le N. 17/4 del 30.4.2010. Modifiche entrate in vigore l'1.6.2010**

## **INDICE**

### **PARTE I**

#### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

##### **TITOLO I: DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Art. 1 (Campo di applicazione)

Art. 2 (Sede del Consiglio provinciale)

Art. 3 (I Consiglieri Provinciali)

##### **TITOLO II: COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO**

#### **CAPO I : OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

Art. 4 (Convocazione del Consiglio dopo l'elezione)

Art. 5 (Convalida degli eletti)

Art.6 (Comunicazione della composizione della Giunta e approvazione degli indirizzi generali di governo)

Art.7 (Elezione del Presidente del Consiglio)

Art.8 (Incompatibilità tra consigliere provinciale e assessore)

#### **CAPO II: GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI**

##### **Sez. I GRUPPI CONSILIARI**

Art.9 (Organizzazione dei gruppi consiliari)

Art.10 (Sede dei gruppi)

Art.11 (Conferenza dei capigruppo)

Art.12 (Commissione permanente del regolamento del Consiglio)

## **Sez. II: COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.**

Art.13 (Istituzione delle Commissioni)

Art.14 (Attribuzioni delle Commissioni)

Art.15 (Competenze)

Art.16 (Nomina delle Commissioni)

Art.17 (Insediamento)

Art.18 (Convocazione delle Commissioni)

Art.19 (Apertura delle sedute delle Commissioni)

Art.20 (Sedute delle Commissioni)

Art.21 (Compiti del Segretario)

Art.22 (Verbali delle sedute delle Commissioni)

Art.23 (indagini conoscitive - richiesta di dati)

Art.24 (Commissione Pari Opportunità)

Art.25 (Composizione e nomina)

Art.26 (Presidenza)

Art.27 (Convocazione)

Art.28 (Funzionamento)

Art.29 (Interventi ed audizioni)

Art.30 (Funzione)

Art.31 (Segreteria-Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori)

### **Sez.III ATTIVITA' ISPETTIVA E COMMISSIONI DI INDAGINE**

Art.32 (Istituzione, composizione e funzionamento)

## **TITOLO III. DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI**

### **CAPO I. DIRITTI**

#### **Sez.I. DIRITTO DI INFORMAZIONE**

Art.33 (Diritti dei consiglieri)

Art.34 (Esercizio del diritto dei consiglieri)

Art.35 (Procedure per ottenere in visione atti e documenti)

Art.36 (Procedura per ottenere copia di atti e documenti diversi dalle deliberazioni)

Art.37 (Procedura per il rilascio di copia di deliberazioni)

Art.38 (Notizie in merito ad aziende dipendenti ed a società a partecipazione provinciale)

Art.39 (Diritto di informazione)

#### **Sez. II. DIRITTO DI INIZIATIVA. PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONE DI INTERPELLANZE, MOZIONI, PROPOSTE DI DELIBERAZIONI E ORDINI DEL GIORNO.**

Art.40 (Diritto di iniziativa dei consiglieri)

Art.41 (Interrogazione)

Art. 42 (Interpellanze)

Art.43 (Mozione)

Art.44 (Svolgimento della discussione sulle mozioni)

Art.45 (Ritiro delle mozioni)

Art. 46 (Mozione d'ordine)

Art.47 (Ordini del giorno)

### **Sez. III ALTRI DIRITTI.**

Art.48 (aspettative, permessi ed indennità spettanti ai consiglieri)

Art.49 (Assicurazione dei consiglieri contro i rischi)

## **CAPO II DOVERI**

Sez.I (Segreto-Astensione)

Art.50 (Obbligo del segreto)

Art. 51 (Astensione)

### **Sez. II ALTRI DOVERI**

Art.52 (Obbligo dei consiglieri di intervenire alle riunioni del Consiglio)

Art.53 (Pubblicità della situazione patrimoniale)

Art.54 (Pubblicità delle spese elettorali)

**TITOLO IV.**  
**FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**CAPO I. SESSIONI**

Art.55 (Sessioni ordinarie)

Art.56 (Sessioni straordinarie)

Art. 57 (Udienze conoscitive)

**CAPO I SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CONSILIARE**

**Sez.I. CONVOCAZIONE**

Art.58 (Date delle adunanze)

Art.59 (Avvisi di convocazione)

Art.60 (Contenuto dell'avviso di convocazione)

Art.61 (Seduta di seconda convocazione)

Art.62 (Avvisi per le sedute di aggiornamento)

**Sez.II ORDINE DEL GIORNO**

Art.63 (Compilazione dell'ordine del giorno)

Art.64 (Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno)

Art.65 (Avvisi al pubblico)

Art.66 (Adunanza del consiglio - sospensione di seduta)

Art.67 (Numero Legale)

Art.68 (Apertura della seduta)

Art.69 (Attribuzioni del Presidente)

Art.70 (Pubblicità e segretezza delle sedute)

Art.71 (Nomina degli scrutatori)

Art.72 (Verifica del numero legale)

Art.73 (Comunicazione del Presidente della Provincia)

Art.74 (Argomenti ammessi alla trattazione)

Art.75 (Ordine di trattazione degli argomenti)

#### **Sez.V DISCUSSIONE**

Art.76 (Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva)

Art.77 (Apertura della discussione)

Art.78 (Intervento dei consiglieri)

Art.79 (Fatto personale)

Art.80 (Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti durante la discussione)

Art.81 (Discussione e votazione di emendamenti e ordini del giorno)

Art.82 (Pareri obbligatori)

Art.83 (Chiusura della discussione)

#### **Sez. VI VOTAZIONE**

Art.84 (Dichiarazione di voto)

Art.85 (Sistemi e procedure di votazione)

Art.86 (Votazione palese)

Art.87 (votazione segreta)

Art.88 (Votazione per singole parti)

Art.89 (Astensione obbligatoria dei consiglieri dalla votazione)

Art.90 (Approvazione delle proposte)

Art.91 (Votazione infruttuosa per parità di voti)

Art.92 (Indirizzi per le nomine)

## **Sez.VII SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE**

Art.93 (Scrutinio)

Art.94 (Proclamazione dell'esito della votazione)

## **Sez. VIII DISCIPLINA DELLE SEDUTE**

Art.95 (Attribuzioni del Presidente)

Art.96 (Disciplina dei consiglieri)

Art.97 (Tumulto in aula)

Art.98 (Disciplina del pubblico)

Art.99 (Servizio di polizia durante la seduta)

## **Sez.IX PARTECIPAZIONE DELLA GIUNTA**

Art.100 (Presenza Assessori)



## **Sez. X PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE, DEI RESPONSABILI DI SETTORE E/O DI SERVIZIO E DEI REVISORI DEI CONTI**

Art.101 (Partecipazione del Segretario Generale)

Art.102 (Compiti del Segretario Generale)

Art.103 (Partecipazione dei dirigenti di servizio)

Art.104 (Partecipazione dei revisori dei conti)

## **Sez. XI VERBALIZZAZIONE**

Art.105 (Redazione del processo verbale delle sedute)

Art.106 (Contenuto del verbale)

Art.107 ( Firma dei verbali)

Art.108 (Approvazione e rettifiche dei verbali)

Art.109 (Resoconto stenografico e/o registrato)

## **CAPO. III: DELIBERAZIONI CONSILIARI ORDINARIE**

### **Sez. I: DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.110 (Competenza del Consiglio)

Art.111 (Ratifica delle deliberazioni d'urgenza)

Art.112 ( Adozione delle deliberazioni)

Art.113 (Pubblicazione delle deliberazioni)

Art.114 (Invalidità e nullità delle deliberazioni )

Art.115 (Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni)

## **Sez. II: PARTICOLARI DELIBERAZIONI CONSILIARI**

Art.116 (Mozione di sfiducia )

Art.117 (Adozione dei regolamenti)

Art.118 (Adozione, modificazione e abrogazione dello statuto)

## **CAPO IV: CONTROLLI**

### **Sez. I. CONTROLLO SUL CONSIGLIO E SUOI COMPONENTI**

Art.119 (Scioglimento del Consiglio)

Art.120 (Surrogazione e supplenza dei consiglieri)

Art.121 (Sospensione e decadenza dei consiglieri)

Art.122 (Rimozione dei consiglieri)

### **Sez.II CONTROLLO SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO-ESECUTIVITA'**

Art.123 (Controllo, esecutività, eseguibilità ed esecuzione delle deliberazioni)

## **TITOLO V ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

### **CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.124 (Criteri di trasparenza e di partecipazione democratica)

Art.125 (Linee di indirizzo e di controllo)

## **CAPO II: GESTIONE DEI SERVIZI**

Art.126 (Assunzione diretta dei pubblici servizi)

Art.127 (Assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto o in concessione)

Art.128 (Riscatto dei servizi affidati in concessione)

Art.129 (La gestione di pubblici servizi mediante "istituzione")

Art.130 (Vigilanza sulle aziende speciali e istituzioni)

Art.131 (Scioglimento dei consigli di amministrazione di aziende speciali ed istituzioni)

Art.132 (Revoca e liquidazione dell'assunzione diretta del pubblico servizio)

## **CAPO III: FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA**

Art.133 (Convenzioni)

Art.134 (Consorzi)

Art.135 (Ratifica di accordi di programma)

## **PARTE II :**

### **LA GIUNTA PROVINCIALE**

#### **TITOLO I: FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Art.136 (Composizione )

Art.137 (Incompatibilità ed ineleggibilità)

Art.138 (Nomina ed entrata in carica degli Assessori)

Art.139 (Dimissione e revoca)

Art.140 (Decadenza del Presidente e della Giunta)

Art.141 (Funzioni)

Art.142 (Collegialità)

Art.143 (Attività)

Art.144 (Riunioni e convocazione)

Art.145 (Funzionamento e competenze)

Art.146 (Compiti e prerogative degli Assessori)

Art.147 (Revoca e modifica delle deliberazioni)

Art.148 (Astensione)

Art.149 (Tenuta e conservazione degli atti)

Art.150 (Disposizioni Generali)

Art.151 (Controllo di legittimità)

Art.152 (Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni)

## **TITOLO II - IL PRESIDENTE**

Art.153 (Compiti e attribuzioni)

Art.154 (Dimissioni del Presidente)

## **TITOLO III° IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Art. 155 (Elezione, funzioni e prerogative)

Art.156 (Revoca e dimissione)

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE, GENERALI E FINALI**

Art.157 (Norma transitoria)

Art.158 (Norme comuni al Consiglio e alla Giunta)

Art.159 (Sezioni decentrate dell' Albo Pretorio)

Art.160 (Entrata in vigore - Abrogazione di norme - Adeguamento di norme)

## **PARTE I**

### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

#### **TITOLO I.**

#### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

##### **Art.1.**

(Campo di applicazione)

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio della Provincia di Brindisi sono disciplinati dalle norme di legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari e che non siano disciplinate dalle norme richiamate nel precedente comma decide il Presidente del Consiglio Provinciale, sentiti i capigruppo.

##### **Art.2.**

(Sede del Consiglio Provinciale)

1. Il Consiglio provinciale ha sede nella Città di Brindisi, nell'edificio sito in Via De Leo n. 3.
2. Il Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Provincia ed i capigruppo consiliari, può stabilire di convocare il Consiglio presso la sede di uno dei Comuni del territorio provinciale per la trattazione di materie aventi specifico interesse locale.
3. In casi particolari, le riunioni del Consiglio provinciale possono essere allargate alla partecipazione di altri soggetti pubblici di rilevanza istituzionale e di rappresentanti dei cittadini o delle associazioni, come previsto dal regolamento della partecipazione, in relazione alla natura e all'importanza dei problemi da trattare, che richiedono il coinvolgimento di tali soggetti.
4. Le sedute si tengono nell'aula a tale scopo destinata, nella quale oltre al seggio della presidenza vi sono posti riservati al Presidente della Provincia, agli assessori, ai dirigenti e ai revisori dei conti; nonché idoneo spazio, separato e con accesso distinto, per il pubblico. Uno spazio idoneo è altresì riservato ai rappresentanti degli organi di informazione
5. La segreteria generale funge da segreteria del Consiglio per la consegna e richiesta, da

parte dei consiglieri, di atti, documenti e informazioni inerenti al funzionamento del Consiglio.

Art.3.

(I Consiglieri Provinciali)

1. I consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri provinciali entrano nell'esercizio delle funzioni e acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surroga, dal momento in cui il Consiglio adotta la relativa deliberazione.

## **TITOLO II. COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO**

### **CAPO I OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

Art.4.

(Convocazione del Consiglio dopo l'elezione)

1. La prima seduta del Consiglio Provinciale dopo la consultazione elettorale, è tenuta entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, dal Presidente della Provincia neo eletto che la presiede.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, a cura del Presidente della Provincia che, contestualmente, lo comunica al Prefetto.

Art.5  
(Convalida degli eletti)

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma delle leggi 23 aprile 1981, n.154 e 19 marzo 1990, n.55 e loro successive modificazioni ed integrazioni, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla medesima legge.
2. Alla prima seduta i consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare, sia che trattasi della loro convalida, sia che abbia per oggetto una eventuale opposizione alle operazioni elettorali.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni, ovvero delle cause di incompatibilità, si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 23 aprile 1981, n.154.
4. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti, o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio per decidere su particolari situazioni, l'esame stesso è rinviato ad una successiva seduta, che si considera come prosecuzione della prima.
5. Il Consiglio provvede, ai sensi di legge, alle sostituzioni dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili.
6. Nella stessa seduta di cui al comma I, il Consiglio prende atto delle rinunce dai candidati proclamati eletti dall'organo competente ai sensi di legge e provvede, seduta stante, alla convalida dei surroganti. Questi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare agli ulteriori adempimenti del Consiglio.
7. Un esemplare del processo verbale delle operazioni di insediamento del Consiglio è trasmesso al Prefetto entro otto giorni dalla sua data ai sensi dell'art.5, comma 6, del T.U. 16 maggio 1960, n.570.

Art.6



(Comunicazione della composizione della Giunta  
e approvazione degli indirizzi generali di governo)

1. Nella stessa prima seduta del Consiglio provinciale il Presidente della Provincia comunica la composizione della Giunta, con le deleghe affidate ai singoli Assessori e quindi gli indirizzi generali di governo che devono essere discussi e approvati in apposito documento.

Art.7

(Elezione del Presidente del Consiglio)

1. Ultimato l'adempimento di cui all'articolo precedente, il Consiglio provinciale procede, nel proprio seno e con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, ad eleggere il Presidente del Consiglio.

2. Qualora nessun Consigliere riporti la maggioranza prescritta, si procederà, nella stessa seduta, a successiva votazione, nella quale sarà sufficiente che uno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Ove non venga raggiunta da alcuno la maggioranza di cui al precedente comma, si procederà, sempre nella stessa seduta, a votazione di ballottaggio, consistente nella concentrazione di voti tra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti.

4. Risulterà eletto il candidato che, nella votazione di ballottaggio, avrà riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano di età.

Art.8

(Incompatibilità tra consigliere provinciale e assessore)

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere provinciale.

2. Qualora un consigliere provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed, al suo posto, subentra il primo dei non eletti.

## CAPO II

### GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

#### Sez.I

#### GRUPPI CONSILIARI

##### Art.9

(Organizzazione dei gruppi consiliari)

1. I gruppi consiliari sono costituiti, dai consiglieri eletti nei medesimi corrispondenti gruppi contraddistinti dai relativi contrassegni partecipanti alle consultazioni elettorali.
2. I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, devono far pervenire alla segreteria generale della Provincia, nei cinque giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza a un gruppo diverso.
3. I consiglieri che subentrano ad altri cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono far pervenire, alla stessa segreteria generale, la dichiarazione di cui al precedente comma entro i cinque giorni successivi alla data della deliberazione di surroga.
4. I consiglieri che, in qualsiasi momento, vogliono dissociarsi dal gruppo di appartenenza e non intendono aderire a un gruppo già presente in Consiglio, tra quelli individuati dal primo comma, **confluiscono in un unico gruppo misto.**
5. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, a cura dei consiglieri costituenti i gruppi, deve essere comunicata alla segreteria generale la designazione dei capigruppo e dei vice capigruppo.
6. Qualora il gruppo non ottemperi nei dieci giorni alla nomina del capogruppo e del suo vice, svolgeranno tali funzioni i consiglieri più anziani di età costituenti il gruppo.
7. I consiglieri che, successivamente alla costituzione dei gruppi, intendono aderire a un gruppo diverso, devono darne immediata comunicazione alla segreteria generale della Provincia.
8. Alla costituzione e alla variazione dei gruppi provvede il Presidente del Consiglio con proprio provvedimento, da emanarsi entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta costituzione, o comunicazione di variazione, dei gruppi.

9. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo.

Art.10  
(Sede dei gruppi)

1. Il Presidente della Provincia assegna ai gruppi consiliari una o più stanze della sede centrale dell'Amministrazione fornita/e dei mezzi necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali. L'utilizzo di tale/i stanza/e viene concesso a tutti i gruppi presenti in Consiglio con accordo sottoscritto dai capigruppo.

2. Gli atti destinati ai gruppi e la corrispondenza loro indirizzata sono notificati o consegnati presso la sede di cui al precedente comma.

3. Le spese per la manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento, per il collegamento telefonico e per il funzionamento dei gruppi, sono a carico del bilancio provinciale.

Art.11  
(Conferenza dei capigruppo)

1. La conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio su richiesta motivata del Presidente della Provincia o dei capigruppo che rappresentino almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'ente.

2. E' altresì convocata dal Presidente del Consiglio provinciale per la programmazione dei lavori o per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio.

3. Le determinazioni della conferenza dei capigruppo hanno carattere vincolante per quanto riguarda la predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio provinciale.

4. Il Segretario Generale partecipa, con funzione consultiva, ai lavori della conferenza.

5. Un funzionario/dirigente, designato dal Segretario Generale, funge da segretario della conferenza, con il compito di predisporre i lavori e di redigere il verbale delle riunioni.

Art.12

**(Commissione permanente dello Statuto e dei regolamenti di competenza del Consiglio)**

1. Il Consiglio provinciale, dopo l'approvazione del documento relativo agli indirizzi generali di governo, nomina la Commissione permanente **dello Statuto e dei regolamenti di competenza del Consiglio.**

2. Spetta a detta Commissione:

a) studiare e proporre al Consiglio le modificazioni ed aggiunte;

b) proporre le soluzioni ai quesiti che si presentino circa la interpretazione e l'applicazione **delle norme statutarie e dei regolamenti di competenza del Consiglio;**

c) esaminare preventivamente tutte le proposte di modifica o integrazione **dello Statuto e dei Regolamenti di competenza del Consiglio,** coordinandole in uno schema per articoli che sottopone, con il proprio parere, all'approvazione del Consiglio.

3. La Commissione è composta dai consiglieri designati dai gruppi consiliari in loro rappresentanza in ragione di uno per ogni gruppo.

4. Il Consiglio elegge, scegliendo tra i membri della Commissione, il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione stessa.

5. Ai lavori della Commissione si applicano le norme del presente regolamento relative alle Commissioni consiliari permanenti.

**Sez.II**

**COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI,**

Art.13

(Istituzione delle Commissioni)

1. Il Consiglio provinciale si avvale delle seguenti commissioni consultive permanenti:

1° - Sicurezza Sociale, Ecologia, Assetto del Territorio, Infrastrutture, Trasporti, Protezione Civile, Prevenzione Calamità, Pianificazione Ambientale;

2° - Caccia, Pesca, Agricoltura, Industria, Artigianato, Attività Produttive, Problemi del

Lavoro, Relazioni Sindacali, Cooperazione, Politiche Comunitarie e Portuali, Pianificazione Faunistica;

3° - Opere e Lavori Pubblici, Programmazione e Pianificazione Territoriale;

4° - Istruzione Pubblica, Formazione Professionale, Cultura, Valorizzazione Beni Culturali, Sport, Turismo, Tempo Libero, Politiche Giovanili;

5° - Affari Generali, Affari del Personale, Organizzazione e Ristrutturazione dei Servizi, Contenzioso, Finanze, Economato, Demanio e Patrimonio, Programmazione Finanziaria, Modifiche statutarie e regolamentari;

6° - Rapporti con Enti, Aziende e Istituzioni.

**2. In ciascuna Commissione i Commissari facenti parte di un medesimo gruppo, esprimono complessivamente tanti voti quanti sono i Consiglieri del gruppo cui appartengono.**

#### Art.14

##### (Attribuzioni delle Commissioni)

1. Le Commissioni permanenti esaminano preventivamente le questioni di competenza del Consiglio provinciale.

2. In particolare, nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni hanno il compito di:

a) esaminare ed approfondire, in sede referente, proposte di deliberazioni e questioni loro deferite dal Consiglio provinciale e dal Presidente della Provincia;

b) esprimere pareri e formulare proposte di indirizzo generale, di propria iniziativa, su materie e argomenti che ritengano di particolare interesse, segnalandoli al Presidente della Provincia che ne disporrà l'ulteriore seguito secondo le competenze degli organi;

c) esprimere, su richiesta del Presidente della Provincia, pareri consultivi preliminari di natura non vincolante.

3. Le proposte di deliberazione sono trasmesse, a cura della segreteria della Provincia, ai Presidenti delle Commissioni competenti, affinché formulino il proprio parere e provvedano alla immediata restituzione degli atti allo stesso ufficio.

4. Le Commissioni esprimono i propri pareri entro il termine concordato, di volta in volta, dal Presidente della Commissione con l'organo richiedente e comunque non superiore a venti giorni. In presenza di particolari motivi di urgenza, rappresentati dalla Giunta provinciale, il termine non deve superare i dieci giorni.

Art.15  
(Competenze)

1. Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate espressamente nella deliberazione istitutiva delle Commissioni, il Presidente della Provincia ne incarica dell'esame la Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.

2. Quando la proposta riguarda materie di competenza di più Commissioni o ne è controversa o dubbia l'appartenenza, il Presidente della Provincia ne deferisce l'esame a quella Commissione che reputa prevalentemente competente o promuove la riunione congiunta di più Commissioni.

3. Il Presidente della Provincia ed il Presidente del Consiglio non sono membri delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Art.16  
(Nomina delle Commissioni)

**1. Entro quindici giorni dalla prima seduta consiliare, ciascun gruppo designa i propri rappresentanti effettivi e supplenti per ogni commissione nel modo seguente:**

- a) gruppo costituito da un unico Consigliere: fino ad un rappresentante in ciascuna delle Commissioni;**
- b) gruppo costituito da un massimo di tre consiglieri: fino ad un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente in ciascuna delle Commissioni;**
- c) gruppo costituito da un numero di Consiglieri superiori a tre fino a due rappresentanti effettivi e fino a due rappresentanti supplenti in ciascuna delle Commissioni;**
- d) gruppo costituito da un numero di consiglieri superiori a cinque: fino a tre rappresentanti effettivi e fino a tre rappresentanti supplenti;**

- e) **gruppo costituito da un numero di consiglieri superiori a sette: fino a quattro rappresentanti effettivi e fino a quattro rappresentanti supplenti;**
- f) **gruppo costituito da un numero di consiglieri superiori a nove: fino a sei rappresentanti effettivi e fino a sei rappresentanti supplenti;**

2. Il rappresentante supplente ha gli stessi diritti di quello effettivo, ma in caso di compresenza non ha il diritto di voto nè di gettone di presenza.

3. I capigruppo danno immediata comunicazione delle designazioni al Segretario Generale della Provincia. Analogamente si procede per la sostituzione dei commissari designati.

4. Le commissioni sono costituite, una volta acquisite le designazioni, con provvedimento del Presidente della Provincia che, nella prima seduta utile, informa il Consiglio dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari, di ogni loro successiva variazione e della elezione del presidente e del vicepresidente di ciascuna di esse.

5. Il Presidente della Provincia e gli Assessori intervengono alle sedute delle Commissioni per relazionare su specifiche materie.

6. Tutti i Consiglieri possono partecipare alle sedute delle Commissioni, senza prendere parte alle votazioni e senza diritto a gettone di presenza. Al fine di garantire un effettivo coordinamento dei rispettivi gruppi consiliari, i capi gruppo, ove non ne siano membri effettivi, partecipano alle Commissioni senza diritto di voto ma con tutti gli altri diritti dei membri effettivi ( gettone di presenza e permesso per assenza dal lavoro).

#### Art.17 (Insediamento)

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione, è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia.

2. Nella sua prima adunanza, la commissione procede alla elezione, nel proprio seno, del presidente e del vicepresidente, che avviene a scrutinio segreto e con votazioni separate. **I commissari, facenti parte di uno stesso gruppo, possono votare complessivamente tante schede quanti sono i Consiglieri del gruppo cui appartengono.** Sono eletti i commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art.18  
(Convocazione delle Commissioni)

1. La convocazione delle Commissioni è disposta dai rispettivi Presidenti, con invito da consegnarsi almeno 48 ore prima.
2. L'ordine del giorno dei lavori, nonché il giorno e l'ora delle sedute, sono stabiliti dai Presidenti delle Commissioni, d'accordo con gli assessori interessati agli argomenti in discussione e comunicati a tutti i componenti la Commissione, al Presidente della Provincia, a tutti gli assessori, ai capigruppo consiliari, al Segretario Generale ed ai dirigenti. Lo stesso sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.
3. Il Presidente di una Commissione è tenuto a riunire la stessa in un termine non superiore a cinque giorni, quando lo richiedano il Presidente della Provincia, la Giunta o Commissari che esprimono almeno un quinto dei voti totali, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di omissione provvede il Presidente della Provincia.
4. Di norma, la commissione si riunisce una volta la settimana, in giorni e orari prestabiliti.

Art.19  
(Apertura delle sedute delle Commissioni)

1. Il Presidente, accertata la presenza di un numero di commissari in grado di esprimere un voto pari almeno alla metà dei componenti del Consiglio Provinciale, dichiara aperta e valida la seduta.
2. Trascorsi trenta minuti dall'orario stabilito per l'inizio della seduta, il Segretario della Commissione procede all'appello. Qualora siano presenti Consiglieri che non esprimono la maggioranza richiesta, la Commissione è valida, purché sia presente, compreso il Presidente o il Vice Presidente, almeno un terzo dei consiglieri rappresentati.
3. **Nel caso di contemporanea assenza ai lavori della seduta del Presidente e del Vice Presidente della Commissione, la stessa è dichiarata aperta e valida dal consigliere anziano di età il quale presiederà i lavori della commissione medesima.**



Art.20  
(Sedute delle Commissioni)

- I. Alle sedute delle Commissioni si applicano i principi e le norme relative al Consiglio provinciale.
2. Alle sedute delle Commissioni partecipano il Segretario Generale, Dirigenti e funzionari della provincia a richiesta dell'assessore interessato all'argomento in trattazione o del Presidente della Commissione stessa.
3. Il Presidente della Provincia e gli Assessori hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.
4. Le sedute della Commissione sono pubbliche, tranne quando l'argomento in trattazione riguardi persone o quando la pubblicità possa compromettere interessi patrimoniali della Provincia.
5. La Commissione può invitare soggetti esterni per acquisire elementi conoscitivi sugli argomenti all'ordine del giorno senza che ciò comporti oneri a carico del bilancio dell'Ente.
6. Il Presidente di ciascuna Commissione riferisce al Consiglio sull'andamento dei lavori e da notizia dei pareri espressi.

**Art. 20 bis**

**(Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari)**

- 1. Al fine di coordinare l'attività delle Commissioni Consiliari, è istituita la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari composta dai Presidenti delle Commissioni Permanenti e dai componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio. La stessa è presieduta dal Presidente del Consiglio o in sua assenza da uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza.**
- 2. La Conferenza dei Presidenti è equiparata ad ogni effetto alle Commissioni Consiliari Permanenti.**

Art. 21

(Compiti del Segretario)

1. Il segretario della commissione è un dipendente, di qualifica funzionale non inferiore alla 6<sup>a</sup>, designato dal Segretario generale della Provincia, che provvede anche a designare il supplente.

2. Al segretario della commissione o, in caso di assenza o di impedimento, al segretario supplente, compete:

a) di predisporre e trasmettere gli avvisi di convocazione con il relativo ordine del giorno, utilizzando i modelli prefissati dalla Segreteria generale, ai Commissari, al Presidente del Consiglio e a quello della Giunta, nonché agli Assessori, al Segretario Generale ed ai Dirigenti;

b) di predisporre quanto necessario per i lavori della commissione, tenendo in particolare evidenza i fascicoli degli argomenti in trattazione, e mettendoli a disposizione dei componenti effettivi e supplenti per l'eventuale visione da parte degli stessi, nonché per le informazioni necessarie all'esercizio della funzione cui gli stessi componenti sono chiamati;

c) di redigere il verbale della riunione sull'apposito registro, secondo quanto previsto nel successivo articolo.

d) di raccogliere alla fine della seduta le firme di presenza dei componenti effettivi e supplenti partecipanti alla riunione;

e) di predisporre e rilasciare le apposite dichiarazioni giustificative per i componenti della commissione che, essendo dipendenti pubblici o privati, richiedono la documentazione che giustifica l'assenza dal lavoro per l'espletamento del mandato ricevuto, utilizzando gli appositi modelli a firma del Segretario generale;

f) di conservare in ordine cronologico, previa numerazione, i verbali delle sedute con gli eventuali allegati, tenendo sempre aggiornato con ordine, cura e diligenza il registro dei verbali;

g) di riprodurre in numero sufficiente di copie il relativo verbale che, al termine di ogni seduta, deve essere inviato al Presidente del Consiglio e a quello della Giunta, al Segretario generale e agli Assessori competenti, per opportuna comunicazione delle decisioni adottate ai fini del coordinamento dei provvedimenti da prendere;

h) di inserire fotocopia-stralcio di ogni verbale nei fascicoli degli affari che hanno

formato oggetto di esame e di discussione in seno alla commissione, così che in ogni fascicolo siano conservati i risultati dei lavori della commissione;

i) di redigere, per gli affari definiti con il parere consultivo della commissione, le relative proposte di provvedimento ove gli affari in trattazione si riferiscono al settore di propria competenza, avendo cura di richiamare nella narrativa delle stesse gli estremi del parere dalla commissione con l'indicazione della data della relativa

#### Art.22

(Verbali delle sedute delle Commissioni)

I. I verbali conterranno soltanto le decisioni relative ad ogni singolo punto dell'ordine del giorno, dettate dal Presidente a conclusione di ogni argomento discusso, nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni di voto dei quali venga, dai singoli consiglieri, espressamente richiesta la verbalizzazione.

2. Il verbale viene approvato nella seduta successiva.

3. Su richiesta preliminare dei componenti della Commissione presenti alla seduta, per lo meno in numero di un terzo dei voti rappresentati, il Presidente può disporre la redazione integrale del verbale.

#### Art.23

(indagini conoscitive - richiesta di dati)

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario Generale e dei responsabili degli uffici provinciali, nonché degli Amministratori e dei Dirigenti di Enti e di Aziende dipendenti dalla Provincia o da questa controllati, nonché delle Società cui l'Ente partecipa.

2. Ogni Commissione, in ordine agli argomenti ad essa conferiti, può fare richiesta al Presidente della Provincia perché sia sentito il parere di altra Commissione.

3. La Commissione, inoltre, può, per l'adempimento dei propri compiti, chiedere al Presidente della Provincia ed agli assessori, che sono tenuti a fornirli al più presto, chiarimenti, informazioni e notizie su atti e documenti d'ufficio.

4. Tali richieste saranno inoltrate dal segretario della Commissione alla segreteria della

Provincia.

#### Art.24

##### (COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA')

1. Il Consiglio Provinciale, ai sensi, per gli effetti e per le finalità di cui al comma 13 dell'art. 1 dello Statuto, istituisce, al suo interno e per tutta la sua durata in carica, la Commissione per le "Pari Opportunità".

#### Art.25

##### (Composizione e nomina)

1. La Commissione è composta da un numero di componenti pari alle Commissioni permanenti e comunque non superiori a 13 (tredici).

1.1-Di essa fanno parte le elette nel Consiglio Provinciale, anche se, alcuna tra loro, ricopre la carica di Presidente della Provincia, e, per il numero residuo,esperte esterne di accertata competenza e/o esperienza professionale, nonchè donne che abbiano maturato esperienze di carattere scientifico, giuridico, culturale, produttivo, politico e sindacale sulla condizione femminile ed/od operato nel sociale.

2. Al fine di procedere alla nomina della Commissione, il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei Capigruppo, integrata dalle elette nel Consiglio Provinciale, acchè, a cura della stessa, vengano designate le componenti esterne.

2.1-Le singole designazioni devono essere corredate da un curriculum personale da cui possa rilevarsi l'effettiva competenza e/o esperienza professionale, nonchè da una dichiarazione della singola designata dalla quale risulti non esistere motivi di ineleggibilità od incompatibilità per l'elezione a Consigliere provinciale. Il curriculum e la dichiarazione devono essere sottoscritti dalla designata, autenticati, ed hanno forma e valore di autocertificazione, esenti da bollo in quanto destinati ad uso elettorale, ai sensi di legge.

3.-La proposta della Conferenza dei Capigruppo è iscritta all'o.d.g. della prima seduta utile, entro i sessanta giorni successivi alla convalida dei Consiglieri eletti ed all'approvazione della proposta sugli indirizzi generali di governo, e su di essa il Consiglio adotta le proprie determinazioni, nominando, con votazione segreta, la Commissione.

4.-Ad intervenuta esecutività della deliberazione di nomina, il Presidente del Consiglio convoca, entro il termine di giorni 5 (cinque), la riunione per l'insediamento della Commissione.

#### Art.26 (Presidenza)

1. La Commissione elegge, nel proprio seno, con distinte votazioni a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei voti, la Presidente e la Segretaria.

2. La componente che, eventualmente, ricopra la carica di Presidente della Provincia non può essere eletta a tali cariche.

3. L'elezione avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, convocata a norma del comma 4° del precedente art.25.

4. Subito dopo la nomina, e comunque entro 5 (cinque) giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti, la Presidente comunica al Presidente del Consiglio ed al

Presidente della Provincia le generalità della Segretaria nominata, nonché la designazione della componente vicaria.

4.1 Il Presidente del Consiglio rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio provinciale, alla Giunta, al Segretario Generale ed al Difensore Civico.

#### Art.27 (Convocazione)

1. La Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

2. Ogni componente della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. La Presidente decide

sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, la proponente può chiedere che la decisione sia adottata dalla Commissione.

3. La convocazione è effettuata dalla Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, alla stessa indirizzata da almeno un terzo delle componenti. In tale caso, la Presidente è tenuta a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta ed ad inserire nell'ordine del giorno l'esame delle questioni richieste.

4. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi alle componenti della Commissione, presso il loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Presidente della Provincia, inviando l'ordine del giorno.

5. In caso di assenza della Presidente la sostituisce, in tutte le funzioni previste dal presente regolamento, la Componente dalla stessa designata ad esercitare le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dalla Presidente della Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina. Di tale designazione la Presidente dà comunicazione così come previsto dal comma 4° del precedente art.26.

#### Art.28 (Funzionamento)

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente almeno la metà delle Componenti in carica.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. La Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone

o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi della Provincia.

3. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede provinciale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione delle Componenti della Commissione.

Art.29  
(Interventi ed audizioni)

1. La Commissione, a mezzo della Presidente che ne invia formale richiesta scritta, può chiedere l'intervento alle proprie riunioni, per essere sentiti su specifiche questioni e/o per fornire i necessari chiarimenti su proposte all'esame della Commissione stessa, del Presidente della Provincia, degli Assessori, nonchè del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei Responsabili degli Enti ed Aziende dipendenti.

2. La Commissione ha diritto di ottenere dal Presidente della Provincia, dagli Assessori, dal Segretario Generale, dai Dirigenti, nonchè dai Legali rappresentanti degli enti ed aziende dipendenti dalla Provincia, notizie, informazioni, dati e atti. A tale fine, la Presidente formula richiesta scritta al Presidente della Provincia, a cura del quale sarà informato il soggetto interessato. I soggetti richiesti hanno l'obbligo di fornire adeguata risposta, di norma, entro il termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della richiesta, fatta eccezione per motivate difficoltà che devono essere espresse tempestivamente con risposta scritta, nella quale dovrà essere indicato il termine entro cui si provvederà.

3. La Commissione può altresì procedere all'audizione di soggetti estranei dell'Amministrazione, nonchè di rappresentanti di altri enti od associazioni.

3.1 Qualora l'audizione avvenga senza oneri, diretti od indiretti per la Provincia, l'invito è rivolto dalla Presidente della Commissione.

3.2 Qualora invece dovessero nascere oneri a carico della Provincia, la Presidente segnala al Presidente della Provincia l'esigenza dell'audizione indicando i soggetti che la Commissione intende sentire e gli oneri che la Provincia deve affrontare.

3.3 Il Presidente della Provincia interessa la Giunta per l'esame, le determinazioni e per l'eventuale impegno di spesa.

3.4 Ove la Giunta decida per il non accoglimento della richiesta, adotta il conseguente provvedimento amministrativo, copia del quale, a cura del Presidente della Provincia, viene trasmesso alla Presidente.

3.5 La Commissione, in tal caso, può richiedere, a maggioranza assoluta dei voti, l'iscrizione della richiesta all'o.d.g. della prima seduta consiliare, acchè la determinazione sia assunta da tale Organo.

Art.30  
(Funzione)

1. La Commissione costituisce articolazione indiretta del Consiglio provinciale ed esercita la propria funzione concorrendo ai compiti d'indirizzo del Consiglio medesimo. Può essere incaricata dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi.

2. La Commissione formula al Consiglio e alla Giunta proposte ed osservazioni su ogni questione che abbia attinenza alla condizione femminile e che possono essere sviluppate in politiche di pari opportunità ed esprime, altresì, pareri sugli atti di indirizzo in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile.

3. La Commissione ha potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente della Provincia il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta, per conoscenza, ed al Segretario Generale per l'istruttoria prevista dagli artt. 52, 53 e 55, comma quinto, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dal citato art. 53, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono - tutti od in parte contrari, la proposta è restituita dal Presidente della Provincia alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

4. Le determinazioni sulle proposte di deliberazioni trasmesse dal Presidente della Provincia ovvero su quelle di iniziativa della Commissione vengono adottate a maggioranza dei voti.

4.1 Le determinazioni adottate, accompagnate da apposita relazione, sono trasmesse al Presidente della Provincia e, per la conoscenza e l'inserimento nel fascicolo della proposta consiliare, al Segretario Generale.

Art.31  
(Segreteria-Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori)

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dalla Componente-



Segretaria coadiuvata da una funzionaria provinciale designata dal Presidente della Provincia, sentito il Segretario Generale.

2. Spetta alla Segretaria, a mezzo della funzionaria coadiutrice, organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. La Segretaria provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dalla stessa sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza in conformità al terzo comma dell'art.28. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dalle componenti interessate.

3. Copie dei verbali delle adunanze della Commissione sono trasmesse al Presidente della Provincia, ai Capi gruppo ed al Segretario Generale per le attività conseguenti.

3.1 Il Presidente della Provincia informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario Generale, verificandosi la necessità, segnala ai Dirigenti dei servizi interessati indirizzi, osservazioni e rilievi relativi a quanto di loro competenza.

4. Per ciascuna riunione la Presidente cura la redazione, entro i due giorni ad essa successivi, di un comunicato che illustra i lavori effettuati dalla Commissione e le conclusioni alle quali la stessa è pervenuta sugli argomenti trattati. Sono esclusi riferimenti - anche se richiesti - alle posizioni assunte dalle singole componenti della Commissione. Sono inoltre esclusi riferimenti agli argomenti trattati dalla Commissione in sedute non pubbliche. Il comunicato è pubblicato all'albo provinciale ed è inviato al Presidente della Provincia, alla Giunta, ai Capigruppo, al Segretario Generale ed agli organismi di partecipazione popolare.

### **Sez.III**

#### **ATTIVITA' ISPETTIVA E COMMISSIONI DI INDAGINE**

##### **Art.32**

(Istituzione, composizione e funzionamento)

1. Il Consiglio istituisce, quando ritiene che sia necessario:

- a) Commissioni incaricate di esperire indagini sull'attività dell'Amministrazione, attività ispettive ed in generale di esaminare, per riferirne al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Provincia;
- b) Commissioni di inchiesta, alle quali i titolari degli uffici della Provincia, di enti e di aziende dipendenti, delle società a partecipazione provinciale hanno l'obbligo di fornire

tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio, a meno che questo non sia opposto per espressa previsione legislativa o normativa.

2. La Commissione di inchiesta può essere costituita:

a) su proposta del Presidente della Provincia

b) a richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati alla Provincia, con l'indicazione dei motivi. La deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Per quanto concerne la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di cui al comma primo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla precedente sezione II.

**TITOLO III.**  
**DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI**

**CAPO I.**  
**DIRITTI**

**Sez.I.**  
**DIRITTO DI INFORMAZIONE**

Art.33  
(Diritti dei consiglieri)

1. I consiglieri, allo scopo di acquisire le informazioni utili all'espletamento del loro mandato, hanno accesso agli uffici della Provincia e a quelli degli enti e delle aziende da essa dipendenti.

2. I consiglieri provinciali in carica hanno diritto:

a) di prendere visione di atti e documenti di archivio, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi della Provincia *e delle aziende da essa dipendenti* e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché delle pubblicazioni periodiche che provengono dagli uffici provinciali;

b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;

c) di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti provinciali.

3. Hanno diritto di essere informati per tempo degli incontri ufficiali che il Presidente della Provincia o gli Assessori hanno con i rappresentanti delle associazioni, dei sindacati o delle istituzioni, su problemi di ordine generale e su temi che potranno interessare il Consiglio Provinciale.

4. Hanno diritto, inoltre, di partecipare a convegni e manifestazioni di pubblico

interesse, inerenti al loro mandato, nei limiti consentiti dal bilancio provinciale. Le domande devono essere presentate al Presidente della Provincia, che deciderà dopo aver sentito la conferenza dei capigruppo.

5. I consiglieri provinciali di pregresse gestioni hanno diritto di prendere visione e di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando, in ordine a tali atti e provvedimenti, sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile e penale.

#### Art.34

(Esercizio del diritto dei consiglieri)

1. I Consiglieri possono prendere visione di tutti gli atti documenti e provvedimenti, con i vincoli ed i limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto e in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

#### Art.35

(Procedure per ottenere in visione atti e documenti)

1. I Consiglieri, per ottenere atti in visione, devono farne richiesta al Presidente della provincia, indicando chiaramente i motivi della richiesta.

2. Il Presidente della Provincia, non oltre tre giorni dalla presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione in calce alla stessa.

3. Ove sussistano motivi ostativi previsti da leggi o da regolamenti, il Presidente, motivando il non accoglimento della richiesta, ne dà comunicazione per iscritto al richiedente.

4. Il consigliere interessato può ricorrere al Consiglio che decide a maggioranza assoluta dei votanti.

5. Per quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n.241.

#### Art.36

(Procedura per ottenere copia di atti e documenti diversi dalle deliberazioni)

I. I consiglieri che, per l'esercizio del mandato, abbisognino di copie di atti, documenti e provvedimenti dei quali, in forza dell'articolo 34 del presente regolamento, hanno diritto di prendere visione, devono farne domanda al Presidente indicando il motivo specifico su cui la richiesta si fonda.

2. Il Presidente della Provincia, entro tre giorni, dalla presentazione della stessa, dispone, con provvedimento steso in calce alla domanda, che la segreteria generale rilasci copia degli atti richiesti.

3. Ove sussistano motivi ostativi previsti da leggi o da regolamenti, il Presidente della Provincia, motivando il non accoglimento della richiesta, ne dà comunicazione per iscritto al richiedente.

4. Il consigliere, la cui domanda sia stata respinta, può ricorrere al Consiglio provinciale che decide a maggioranza assoluta dei votanti.

#### Art.37

(Procedura per il rilascio di copia di deliberazioni)

I. I consiglieri, previa richiesta scritta alla segreteria dell'Ente, possono avere copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio provinciale e della Giunta anche se non sia intervenuto il provvedimento dell'organo di controllo.

2. I consiglieri possono avere anche copia degli atti ai quali, nel testo della deliberazione, si faccia riferimento, a condizione che costituiscano parte integrante e sostanziale della stessa.

3. Ai capigruppo vengono inviate, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio della Provincia, copia delle delibere di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142.

4. Le copie rilasciate, ai sensi del precedente e del presente articolo, non sono assoggettabili all'imposta di bollo ed ai diritti di segreteria.

#### Art.38

(Notizie in merito ad aziende dipendenti  
ed a società a partecipazione provinciale)

I. I consiglieri hanno il diritto di ottenere, tramite il Presidente della Provincia, tutte le notizie e le informazioni, utili all'espletamento del mandato consiliare, relative alle aziende speciali e da enti dipendenti dalla Provincia, nonché dalle società a partecipazione provinciale.

2. Le richieste devono pervenire in forma scritta al Presidente della Provincia che, tramite la Segreteria Generale, provvederà ai successivi adempimenti.

3. Ove sussistano motivi ostativi previsti da leggi o da regolamenti, il Presidente, motivando il non accoglimento della richiesta, ne dà comunicazione per iscritto al richiedente.

4. Il consigliere, la cui domanda sia stata respinta, può ricorrere al Consiglio provinciale che decide a maggioranza assoluta dei votanti.

#### Art.39

(Diritto di informazione)

1. La Provincia, nel rispetto delle Leggi e dello Statuto, istituirà in seno all'Ente un apposito "Bollettino Ufficiale d'informazione" periodico per meglio assicurare, con congruo anticipo rispetto ai termini, la pubblicità dei bandi di gara, dei bandi di concorso, delle assegnazioni di incarichi, delle delibere di Giunta e tutto quant'altro necessario e concernente l'attività istituzionale dell'Ente.

#### Sez. II.

### **DIRITTO DI INIZIATIVA. PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONE DI INTERPELLANZE, MOZIONI, PROPOSTE DI DELIBERAZIONI E ORDINI DEL GIORNO.**

#### Art.40

(Diritto di iniziativa dei consiglieri)

1. Un quinto dei consiglieri può chiedere la convocazione del Consiglio, inoltrando richiesta scritta al Presidente del Consiglio, per la discussione di proposte di deliberazioni, di ordini del giorno o di mozioni. Nel caso in cui la richiesta di convocazione riguardi una proposta di deliberazione, il Presidente del Consiglio

trasmette la proposta, nel testo presentato dai Consiglieri proponenti, ai Dirigenti competenti ed al Segretario Generale perchè esprimano i pareri previsti dalla legge. La proposta deve comunque essere discussa in Consiglio, anche se ha riportato uno o più pareri negativi.

2. I gruppi consiliari o i singoli consiglieri possono presentare proposte di deliberazione, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni e interpellanze perchè siano inserite nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile. Tali atti devono in ogni caso pervenire al Presidente del Consiglio entro tre giorni dalla data fissata per la convocazione.

3. I Consiglieri, in ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, hanno diritto di:

a) chiedere la trattazione urgente, proponendo una inversione dell'ordine del giorno;

b) proporre la questione pregiudiziale o chiedere la sospensiva;

c) presentare emendamenti ed ordini del giorno.

4. Ogni consigliere può aderire a interrogazioni, sottoscrivere mozioni e ordini del giorno presentati da altro consigliere.

#### Art.41 (Interrogazione)

I. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente della Provincia per conoscere:

a) se un fatto sia vero;

b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito;

c) se si intende informare il Consiglio dei fatti e documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a qualche specifica attività della Provincia.

2. L'interrogazione può essere verbale o scritta.

3. Ad inizio di seduta i Consiglieri che intendano svolgere interrogazioni, sono tenuti, se l'interrogazione è verbale, a depositare sul tavolo della Presidenza del

Consiglio l'elenco degli oggetti su cui si intende interrogare; se l'interrogazione è scritta, a depositare il testo dell'interrogazione.

4. Ogni consigliere può svolgere, nella stessa seduta, non più di due interrogazioni.

5. Le interrogazioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.

6. Ove l'interrogante richieda risposta orale, il Presidente della Provincia o l'assessore competente ha facoltà di rispondere immediatamente. Le dichiarazioni del Presidente della Provincia o suo delegato non possono superare i dieci minuti e potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno.

7. Ove l'interrogante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interrogazione, può trasformarla in mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta e comunque non oltre i trenta giorni salvo che il Presidente, o suo delegato, non ritenga di rispondere immediatamente.

8. Ove l'interrogante richieda risposta scritta, la stessa dovrà essere data entro quindici giorni dalla presentazione ed è inserita nel processo verbale della prima seduta consiliare. Ove il termine anzidetto non venga rispettato, l'interrogazione sarà trattata, a richiesta scritta dell'interrogante, in aula alla prima seduta consiliare immediatamente successiva, salvo che l'interrogante non ne chieda la discussione nella competente Commissione consiliare.

9. Allo svolgimento delle interrogazioni può essere dedicata non più di un'ora per seduta prima della discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### Art. 42 (Interpellanze)

1. L'interpellanza consiste in una domanda scritta rivolta al Presidente della Provincia per conoscere i motivi o gli intendimenti dell'azione o dell'atteggiamento dell'Amministrazione in un determinato affare.

2. Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno della prima seduta. Dopo lo svolgimento delle interrogazioni, il Presidente della Giunta o risponde immediatamente



o dichiara di dover differire la risposta; nel qual caso il Presidente del Consiglio stabilisce la seduta possibilmente la più vicina, in cui l'interpellanza sarà svolta. Nel caso che l'interpellante lo richieda, la seduta sarà decisa dal Consiglio.

3. L'interpellanza si intende decaduta se l'interpellante non sia presente in aula al suo turno. Può peraltro essere ripresentata.

4. Quando due o più interpellanze si riferiscono a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, il Presidente del Consiglio può disporre che siano svolte contemporaneamente.

5. L'interpellante, o uno degli interpellanti, ha facoltà di svolgere l'interpellanza parlando per non più di quindici minuti; e, se dopo la risposta del Presidente della Provincia o dell'Assessore non è soddisfatto, può presentare una mozione, di cui il Presidente del Consiglio dà lettura.

6. L'interpellanza non dà luogo ad alcuna deliberazione del Consiglio.

7. Alla discussione delle interpellanze può essere dedicata non più di un'ora per seduta, subito dopo le interrogazioni.

#### Art.43 (Mozione)

1. La mozione consiste in una proposta concreta tendente a provocare un'ampia discussione su un argomento di particolare importanza, che può essere stato già oggetto di interrogazione o di interpellanza, o a determinare un voto sui criteri da seguire per la trattazione di un dato affare ovvero a sollecitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività della Provincia in ordine ad uno specifico argomento.

2. Deve essere presentata almeno cinque giorni prima della seduta consiliare. In caso di urgenza è sufficiente che sia presentata almeno ventiquattro ore prima.

3. Le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze che si riferiscono allo stesso oggetto. In tal caso, gli interpellanti possono rinunciare alle loro interpellanze, e sono iscritti sulla mozione in discussione subito dopo il proponente di essa.

4. Sulla mozione parla per primo il proponente, e nella discussione possono intervenire una sola volta i consiglieri che lo chiedono, oltre al Presidente della Provincia e agli Assessori.

5. Esaurita la discussione, la mozione, ove il proponente insista, viene posta in discussione, e sono messi ai voti anche gli ordini del giorno eventualmente presentati sull'argomento.

6. Se la mozione non riguarda argomenti attribuiti alla competenza del Consiglio, questo, su richiesta del proponente, sentito succintamente un oratore a favore e uno contro, decide per alzata di mano se la mozione debba essere posta in discussione.

7 Ogni consigliere può svolgere, nella stessa seduta, non più di due mozioni.

8 Le mozioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.

9. La mozione, consistente in una proposta di deliberazione, dovrà essere istruita e corredata dei pareri di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché, se del caso, dell'attestazione di cui all'articolo 55, comma 5, della medesima legge.

10 La discussione della mozione ha comunque luogo non oltre la seconda seduta successiva alla presentazione.

#### Art.44

(Svolgimento della discussione sulle mozioni)

I. Alle mozioni si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II del presente regolamento.

2.Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che saranno discussi e votati secondo quanto disposto dall'articolo 81 del presente regolamento.

3. Ogni consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e presentare sullo stesso oggetto un ordine del giorno.

4.Qualora siano state presentate, su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi a quelli che sono contenuti nelle mozioni, anche interrogazioni, si effettua una sola discussione nel corso della quale i consiglieri, che hanno presentato le interrogazioni, le illustrano subito dopo che i proponenti la mozione la abbiano illustrata.

#### Art.45

(Ritiro delle mozioni)

I. Se nessuno dei firmatari, pur preavvertiti, si trovi presente quando è posta in discussione la mozione, questa si intende ritirata, salvo che i presentatori ne abbiano, in precedenza, chiesto il rinvio o abbiano giustificato la loro assenza.

Art. 46  
(Mozione d'ordine)

1. La mozione d'ordine è un richiamo alla legge o al regolamento, o un rilievo sul modo col quale sia stata posta la questione dibattuta o con cui si intende procedere alla conseguente votazione, avanzato al Presidente del Consiglio da uno o più consiglieri.
2. Su di essa decide il Presidente. Contro tale decisione è ammesso ricorso al Consiglio che deciderà, sentito succintamente un oratore a favore e uno contro, per alzata di mano.

Art.47  
(Ordini del giorno)

- I. Ciascun consigliere può presentare, in forma scritta, ordini del giorno per richiamare l'attenzione del Consiglio su problemi o fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale e/o internazionale, consistenti nella formulazione di un voto politico-amministrativo.
2. Per l'esame e la discussione degli ordini del giorno si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 43, 44 e 45 del presente regolamento, nonché le norme in essi richiamate.
3. Ciascun consigliere può presentare, per iscritto, ordini del giorno su problemi o fatti, di cui al precedente comma 1, che rivestano carattere di particolare e immediata rilevanza e può chiedere, motivando, che siano discussi nella stessa seduta. In tal caso all'esame ed alla discussione può procedersi solamente con il consenso di tutti i consiglieri presenti.
4. Ogni consigliere può presentare, nella stessa seduta, non più di due ordini del giorno.

**Sez. III**  
**ALTRI DIRITTI.**

Art.48

(aspettative, permessi ed indennità spettanti ai consiglieri)

I. Il Consiglio provinciale conformerà le sue deliberazioni in ordine alle aspettative, permessi ed indennità spettanti ai consiglieri, alle disposizioni delle leggi e regolamenti in materia.

2. La deliberazione, con la quale il Consiglio stabilisce la misura delle indennità previste dalla legge, deve essere adottata contestualmente al bilancio preventivo.

Art.49

(Assicurazione dei consiglieri contro i rischi)

I. Il Consiglio delibera di assicurare i consiglieri contro i rischi connessi all'espletamento del mandato.

**CAPO II  
DOVERI**

**Sez.I  
(Segreto-Astensione)**

Art.50  
(Obbligo del segreto)

1. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi indicati dalla legge.

2. Il segreto va mantenuto relativamente allo svolgimento delle sedute segrete.

Art. 51  
(Astensione)

I. Oltre ai casi di astensione, di cui all'articolo 89 del presente regolamento, i consiglieri devono astenersi dal partecipare ad organi collegiali quando versino nelle condizioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.

Sez. II  
ALTRI DOVERI

Art.52

(Obbligo dei consiglieri di intervenire alle riunioni del Consiglio)

- I. E' dovere dei consiglieri, regolarmente convocati, di intervenire alle sedute del Consiglio o di giustificare le assenze.
  
2. Il Consiglio dichiara la decadenza dei consiglieri che non intervengono ad una intera sessione senza giustificati motivi.
  
3. La dichiarazione di decadenza è pronunciata, con il procedimento di cui al 6° e 7° comma del successivo art.121, dal Consiglio, d'ufficio o su istanza di un qualunque elettore della provincia, decorso un termine non inferiore a dieci giorni dalla notificazione giudiziale della proposta di decadenza all'interessato.

Art.53

(Pubblicità della situazione patrimoniale)

I. I consiglieri devono:

a) depositare, entro tre mesi dalla proclamazione:

- una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di Sindaco, apponendovi la formula" sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero ";

- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF;

b) depositare, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF, una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla precedente lettera a), intervenute nell'anno

precedente e copia della dichiarazione dei redditi;

c) depositare, entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a), intervenute dopo l'ultima attestazione, nonché, entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

2. In caso di inadempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c) il Presidente della Provincia diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni.

3. Il Consiglio prende atto dell'avvenuto deposito dei documenti di cui al precedente comma e della eventuale diffida a provvedere.

#### Art.54

(Pubblicità delle spese elettorali)

1. I candidati alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale devono depositare presso la Segreteria Generale dell'Ente dichiarazione contenente il preventivo delle spese che intendono sostenere per la propria campagna elettorale all'atto del deposito delle candidature.

Tale documento è reso pubblico mediante l'affissione all'albo pretorio della Provincia.

2. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, i candidati, anche non eletti, devono depositare presso la Segreteria Generale dell'Ente dichiarazione contenente il rendiconto delle spese sostenute per la propria campagna elettorale.

### **TITOLO IV.**

### **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

#### **CAPO I.**

#### **SESSIONI**

#### Art.55

(Sessioni ordinarie)

1. Il Consiglio provinciale si riunisce, in via ordinaria, in sessioni obbligatorie e facoltative, a norma dell'art. 6, comma 11 dello Statuto:

a) nei modi e termini stabiliti dalla legge, per l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo della Provincia, delle aziende speciali delle istituzioni e per la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi;

b) in ogni tempo, per l'adozione degli atti fondamentali di sua competenza ai sensi dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n.142.

2. Nel corso delle sessioni ordinarie, la cui durata è prorogabile con deliberazione del Consiglio, possono essere trattati altri argomenti da iscriversi all'ordine del giorno.

#### Art.56

(Sessioni straordinarie)

I. Quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, e per la trattazione di argomenti diversi da quelli di cui al precedente articolo, il Consiglio si riunisce in sessioni straordinarie.

2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria:

a) per determinazione del Presidente del Consiglio su richiesta del Presidente della Provincia;

b) per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati alla Provincia.

3. Nella ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, la domanda deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio con l'esatta indicazione dell'oggetto, o degli oggetti, della convocazione e degli eventuali motivi di urgenza.

Gli argomenti sui quali è richiesta la convocazione vanno inseriti dal primo punto in poi dell'ordine del giorno, dopo l'eventuale approvazione dei verbali della seduta precedente.

4. Il Consiglio provinciale viene convocato anche su richiesta scritta dei cittadini o delle associazioni operanti nella provincia, come previsto dal regolamento della partecipazione. E' convocato, altresì, su richiesta motivata del difensore civico.

5. Il Consiglio si riunisce altresì ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 57  
(Udienze conoscitive)

1. Il Consiglio può disporre su proposta anche di un solo consigliere udienze conoscitive, intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività della Provincia.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario generale nonché i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti e di aziende dipendenti dalla Provincia, il difensore civico e ogni altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo degli argomenti che sono all'ordine del giorno dell'udienza, va recapitato agli interessati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

**CAPO I**  
**SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CONSILIARE**

**Sez.I.**  
**CONVOCAZIONE**

Art.58  
(Date delle adunanze)

- I. E' competenza del Presidente del Consiglio fissare il giorno di apertura delle sessioni ordinarie e straordinarie e delle eventuali riunioni urgenti.
2. La riunione a richiesta del quinto dei Consiglieri deve aver luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda al Segretario Generale dell'Ente, che ne rilascia ricevuta con l'indicazione della data di ricezione.



Art.59  
(Avvisi di convocazione)

I. La convocazione del Consiglio è fatta, sentita la Conferenza dei Capigruppo, dal Presidente del Consiglio o da chi lo sostituisce legalmente con avvisi scritti da recapitarsi, *a* mezzo di un messo notificatore provinciale, che deve farne formale dichiarazione, al domicilio di ciascun consigliere:

- a) per le sessioni ordinarie: almeno cinque giorni liberi prima della riunione;
- b) per le sessioni straordinarie: almeno tre giorni liberi prima della riunione;
- c) per le convocazioni straordinarie di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

2. All'avviso di convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno delle materie da trattare e le relative relazioni e proposte.

3. Per la comunicazione di elenchi di oggetti, da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c), comma 1, del presente articolo.

4. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

5. Nei casi di urgenza, di cui alla lettera c) del comma 1 che precede, e nell'eventualità di comunicazione di oggetti aggiuntivi, di cui al comma 3 del presente articolo, la convocazione e la comunicazione possono essere fatte a mezzo di telegramma. In tal caso le relazioni e le proposte, depositate presso la Segreteria Generale, saranno consegnate ai Consiglieri ad inizio di seduta.

Art.60  
(Contenuto dell'avviso di convocazione)

I. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'organo alla cui iniziativa si deve la convocazione;
- b) il giorno, l'ora ed il luogo della prima convocazione;
- c) il giorno, l'ora ed il luogo della eventuale seconda convocazione;

d) la menzione dell'urgenza, ove ne ricorra il caso;

e) la data e la firma del Presidente del Consiglio, o di chi ne fa le veci.

2. L'avviso di avvenuta convocazione del Consiglio provinciale è pubblicato nei Comuni della provincia a mezzo degli appositi servizi delle pubbliche affissioni.

#### Art.61

(Seduta di seconda convocazione)

1. Nell'eventualità che la seduta di prima convocazione sia stata dichiarata deserta, la relativa comunicazione dovrà essere effettuata ai soli consiglieri non intervenuti alla seduta dichiarata deserta.

2. La seconda convocazione non può mai effettuarsi nello stesso giorno della prima convocazione.

3. L'ordine del giorno della seconda convocazione deve essere lo stesso della prima convocazione dichiarata deserta. Nell'eventualità che si rendesse necessario procedere alla iscrizione di nuovi argomenti all'ordine del giorno, la relativa comunicazione va fatta a tutti i consiglieri nelle forme e nei termini di cui all'articolo 59 del presente regolamento e, limitatamente agli argomenti aggiuntivi, la seduta si considera in prima convocazione.

#### Art.62

(Avvisi per le sedute di aggiornamento)

I. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve essere recapitato tempestivamente, a mezzo di telegramma, ai soli consiglieri assenti nella seduta nella quale l'aggiornamento è stato deliberato dal Consiglio.

### **Sez.II**

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### Art.63

(Compilazione dell'ordine del giorno)

- I. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio è compilato dal Presidente del Consiglio.
2. L'ordine del giorno deve essere formulato in modo da consentire ai consiglieri di rendersi conto dell'oggetto da trattare.
3. Le mozioni, gli ordini del giorno, nonché le istanze e proposte sono iscritte secondo l'ordine di presentazione.

Art.64

(Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno)

- I. Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno, corredati se del caso, dello schema di atto deliberativo completato con l'inserimento dei pareri e dell'attestazione di cui agli articoli 53 e 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.142, sono depositati, nella segreteria del Consiglio, almeno 24 ore prima della seduta.
2. I consiglieri provinciali hanno diritto di prendere visione, durante le ore di ufficio, di tali atti.

Art.65

(Avvisi al pubblico)

- I. L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna sessione o seduta deve, sotto la responsabilità del Segretario Generale, essere pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia, almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.
2. Dalla convocazione del Consiglio viene altresì dato avviso agli organi d'informazione della Provincia, con l'indicazione degli argomenti di maggiore rilievo.
3. Nei giorni di seduta del Consiglio, la bandiera nazionale e quella raffigurante il gonfalone della Provincia, sono esposte nel palazzo provinciale.

**Sez.III**  
**ADUNANZE**

## Art.66

### (Adunanza del consiglio - sospensione di seduta)

I. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

2. Il Presidente del Consiglio apre e chiude la seduta. All'ora stabilita nell'avviso di convocazione, invita il Segretario generale a fare l'appello dei consiglieri per constatare se vi sia il numero legale; appello che sarà ripetuto, se necessario, una seconda e una terza volta entro lo spazio di un'ora a decorrere da quella stabilita dall'avviso. Ove nell'arco dell'ora non si accerti il numero legale dei presenti, la seduta non può più aver luogo, neanche in sanatoria, e i provvedimenti eventualmente adottati sono nulli di diritto. In questo caso, qualora si tratti di una seduta di prima convocazione, il Presidente del Consiglio è tenuto a fissare una successiva seduta che dovrà tenersi entro e non oltre sette giorni dalla data in cui la seduta è andata deserta.

3. Nel caso in cui l'adunanza è dichiarata deserta, ne è steso verbale con l'indicazione dei consiglieri intervenuti.

4. In caso di sospensione temporanea della seduta, con indicazione dell'orario di durata dell'interruzione dei lavori, il Segretario Generale, all'orario stabilito per la ripresa, procede all'appello comunicandone il risultato al Presidente. Qualora, all'orario di ripresa, sia assente dall'aula il Presidente del Consiglio, assume la presidenza temporanea il Consigliere più anziano, il quale svolgerà le funzioni tutte attribuite al Presidente, ivi compresa la dichiarazione di diserzione della seduta per mancanza di numero legale.

## Art.67

### (Numero legale)

I. Il Consiglio non può deliberare in prima convocazione se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati alla Provincia. In tale numero non viene conteggiato il Presidente della Provincia.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, ai sensi del comma 3 dell'articolo precedente, alla seconda convocazione, indetta nei modi e termini di cui agli articoli 59 e 60 del presente regolamento, il numero legale per la validità della seduta è raggiunto con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

**Sez.IV**  
**SEDUTE**

Art.68  
(Apertura della seduta)

I. Accertata, in base all'appello, la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Art.69  
(Attribuzioni del Presidente)

I. Il Presidente dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori; concede ai consiglieri la facoltà di parlare e la toglie loro nei casi previsti dal presente regolamento; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, dispone per le votazioni e ne proclama l'esito; mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello statuto e del presente regolamento e da parte dei consiglieri e da parte del pubblico e dei rappresentanti della stampa.

2. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei consiglieri.

Art.70  
(Pubblicità e segretezza delle sedute)

I. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccezion fatta per i seguenti casi:

a) quando il Consiglio stesso, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;

b) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone, e cioè quando il Consiglio deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone;

c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;

d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali dell'ente.

#### Art.71

##### (Nomina degli scrutatori)

I. Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta, il Presidente sceglie tra i consiglieri tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni, palesi e segrete, e nell'accertamento dei relativi risultati.

2. Almeno uno degli scrutatori deve scegliersi in rappresentanza della minoranza, ove questa sia presente in aula.

#### Art.72

##### (Verifica del numero legale)

I. Il Presidente non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, se il Consiglio sia, o meno, in numero legale.

2. Ogni consigliere può, però, chiedere, che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.

3. Accertata la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un periodo di tempo non superiore ai quindici minuti. Si procede quindi, a cura del Segretario Generale, ad un nuovo appello: constatata la mancanza del numero legale, il Presidente, dichiara chiusa la seduta.

#### Art.73

##### (Comunicazione del Presidente della Provincia)

I. Il Presidente della Provincia, esaurite le formalità preliminari ed informato il Presidente del Consiglio, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti

estranei all'ordine del giorno.

2. Tali comunicazioni non danno luogo a discussioni. Sulle stesse possono essere presentate mozioni che saranno trattate in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del presente regolamento.

#### Art.74

(Argomenti ammessi alla trattazione)

I. Il Consiglio non può deliberare, nè discutere alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno, ad eccezione di quanto stabilito all'articolo 47 del presente regolamento.

#### Art.75

(Ordine di trattazione degli argomenti)

I. Gli oggetti vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione all'ordine del giorno.

2. Tuttavia il Presidente o ciascun consigliere, può proporre che l'ordine sia mutato, indicandone i motivi. Se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accettata; diversamente essa è votata per alzata di mano. Se vi è opposizione sulla proposta può intervenire non più di un Consigliere a favore ed uno contro.

3. La trattazione dei singoli argomenti segue, di norma, il seguente ordine:

a) relazione illustrativa;

b) discussione con interventi;

c) replica del relatore;

d) chiusura della discussione;

e) dichiarazione di voto;

f) votazione delle proposte;

g) proclamazione dell'esito delle votazioni.

## **SEZ.V**

### **DISCUSSIONE**

#### Art.76

(Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva)

- I. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio, il Presidente della Provincia e ciascun consigliere può chiedere che l'argomento stesso sia ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la " questione pregiudiziale".
  
2. Analogamente può essere posta la "questione sospensiva" e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.
  
3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Consiglio, con votazione per alzata di mano, senza discussione.
  
4. Se la discussione dell'argomento è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta scritta di almeno cinque consiglieri. In tal caso la discussione può continuare solo se la richiesta, dopo che su di essa abbiano parlato non più di un consigliere a favore ed uno contro, venga respinta con votazione per alzata di mano.
  
5. Non può essere posta questione sospensiva, pregiudiziale o inversione dell'ordine del giorno nel caso in cui la seduta consiliare sia stata convocata ai sensi del 7° comma dell'art.31 della legge 8.6.1990 n.142 e per gli argomenti richiesti.

#### Art.77

(Apertura della discussione)

- I. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con la enunciazione dell'oggetto della proposta.
  
2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Presidente della Provincia, o dall'assessore competente, o dal consigliere relatore o proponente, o dal Presidente della Commissione consiliare competente.



3. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico -e sempre a seguito di disposizione del Presidente del Consiglio -, la relazione può essere integrata con l'intervento del Segretario Generale o di altro funzionario della Provincia o di un consulente esterno.

4. La relazione illustrativa deve essere contenuta in ragionevoli limiti di tempo e comunque non può eccedere i venti minuti nelle sessioni ordinarie ed i dieci minuti nelle sessioni straordinarie.

5. I soggetti di cui al precedente comma 2 possono anche limitarsi a richiamare o a fare riferimento alla relazione scritta.

#### Art.78

##### (Intervento dei consiglieri)

1. Terminata la relazione di cui al precedente articolo, il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne fanno richiesta.

2. Il Presidente, esauriti gli interventi dei Consiglieri, dichiara la chiusura del dibattito.

3. I consiglieri intervengono, dal proprio posto, in piedi e rivolti al Presidente, solo dopo avere ottenuto la parola; ma, nella stessa seduta, non possono prenderla più di due volte sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta. L'intervento non può eccedere la durata di trenta minuti nelle sessioni ordinarie e di quindici minuti in quelle straordinarie.

4. E' consentito un ulteriore intervento, non superiore ai cinque minuti, per fatto personale, per mozione d'ordine e per dichiarazione di voto.

5. Quando il consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, o si discosti dall'argomento in discussione, il Presidente del Consiglio può togliergli la parola dopo averlo invitato due volte a concludere o ad attenersi all'argomento in discussione.

6. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.

7. Nella ipotesi di cui al precedente comma, il consigliere può appellarsi al Consiglio, che decide immediatamente con votazione espressa per alzata di mano.

8. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, nè intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Presidente per richiamo al regolamento.

Art.79  
(Fatto personale)

I. Il "fatto personale" sussiste quando un consigliere sia censurato per la propria condotta o gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

2. In tal caso il consigliere che chiede la parola deve precisare in cosa consista il fatto personale ed il Presidente decide sulla fondatezza.

3. Se la decisione del Presidente non è accettata dal consigliere richiedente, decide il Consiglio per alzata di mano, senza discussione.

4. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.

5. Il consigliere, che nel corso di una discussione sia accusato di fatti lesivi della sua persona, può chiedere la costituzione di un comitato di consiglieri che giudichi la fondatezza dell'accusa.

6. Il Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, propone al Consiglio la costituzione del comitato, al quale viene assegnato un termine per riferire.

Art.80  
(Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti durante la discussione)

I. Durante la discussione, di un argomento iscritto all'ordine del giorno ciascun consigliere può presentare, per iscritto, al Presidente un ordine del giorno sul medesimo oggetto.

2. Ogni consigliere può, inoltre, presentare al Presidente, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno.

3. Il Consigliere proponente può, in ogni momento, ritirare gli ordini del giorno e gli

emendamenti presentati.

#### Art.81

(Discussione e votazione di emendamenti e ordini del giorno)

I. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che sia ritenuto dal Presidente. Gli emendamenti, ove accolti dal presentatore dell'ordine del giorno, non sono posti in votazione.

2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella sul testo della proposta originaria. Saranno messi in votazione prima gli emendamenti soppressivi, poi gli emendamenti modificativi ed infine gli emendamenti aggiuntivi.

3. Gli emendamenti di un emendamento sono posti in votazione prima di quello cui si riferiscono.

4. Gli ordini del giorno sono illustrati secondo l'ordine di presentazione, dopo la discussione della proposta nel suo complesso.

5. Nel caso siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione.

6. Gli interventi dei consiglieri, sugli emendamenti e sugli ordini del giorno, non devono superare rispettivamente i tre e i cinque minuti.

7. Se un emendamento od un ordine del giorno, approvati, comportino una nuova o maggiore spesa, l'argomento deve essere necessariamente rinviato ad altra seduta del Consiglio per consentire l'acquisizione agli atti dell'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.142.

#### Art.82

(Pareri obbligatori)

I. Il Segretario Generale della Provincia, responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, cura che i pareri prescritti dalla vigente legislazione siano allegati alle proposte di deliberazioni cui si riferiscono.

2. Qualora gli organi competenti non esprimano i pareri di cui al comma precedente nel

termine di sessanta giorni dalla richiesta o in quello minore stabilito dalla legge o in quello prorogato e di cui all'articolo 50, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142, il Segretario Generale alleggerà alla proposta la documentazione probante l'infruttuosa decorrenza del termine originario o prorogato.

3. In tal caso il Consiglio assume la deliberazione dando atto di prescindere dal o dai pareri ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142.

#### Art.83

(Chiusura della discussione)

I. Quando tutti i consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche del relatore, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, se del caso, ne riassume l'andamento e le proposte emerse.

2. Chiusa la discussione, nessun consigliere può prendere la parola.

### **Sez. VI**

#### **VOTAZIONE**

#### Art.84

(Dichiarazione di voto)

I. Chiusa la discussione, non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.

2. Può prendere la parola, per dichiarazione di voto, un solo consigliere per gruppo. In tale intervento, il consigliere illustra succintamente la posizione del gruppo.

3. E' consentito agli altri consiglieri di prendere la parola per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza o per motivare il proprio voto e richiedere che sia fatto constare a verbale del voto espresso e dei motivi che lo accompagnano.

4. Le dichiarazioni di voto non possono superare i cinque minuti.

5. E' facoltà dei consiglieri non partecipare a singole votazioni dichiarandolo espressamente prima dell'inizio delle relative operazioni. Gli stessi concorrono comunque alla formazione del numero legale, ai fini della validità della seduta, ma non

si contano nel numero dei votanti.

#### Art.85

(Sistemi e procedure di votazione)

- I. La votazione può essere palese o segreta.
2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti. E' consentita l'adozione di sistemi di votazione elettronici.

#### Art.86

(Votazione palese)

- I. La votazione è palese, quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti i presenti.
2. La votazione palese è la regola e può farsi: per appello nominale, per alzata di mano e per voto elettronico.
3. Il Presidente, prima di ogni votazione, preciserà quale forma sarà seguita per l'espressione del voto.
4. Nella votazione per appello nominale, il Presidente fa eseguire dal Segretario Generale, o da chi legittimamente lo sostituisca, l'appello dei Consiglieri; questi rispondono "si" per approvare, "no" per respingere oppure dichiarano di astenersi.
5. Nella votazione per alzata di mano i consiglieri che approvano alzano la mano; quelli che non approvano non alzano la mano. I consiglieri che si astengono devono dichiararlo espressamente.
6. Nel caso in cui siano posti in votazione documenti diversi aventi lo stesso oggetto, risulterà approvato quello che ha ricevuto il maggior numero di voti.

Art.87  
(votazione segreta)

- I. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere non possa mai essere conosciuto.
2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi per tutte le deliberazioni concernenti persone o nomine.
3. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.
4. Nel sistema di votazione per schede segrete:
  - a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "si" oppure "no" sulla scheda;
  - b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome o i nomi di colui o di coloro in favore dei quali si intende votare.
5. Le schede, debitamente ripiegate, vengono deposte in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario Generale o da suo coadiutore.
6. Le schede bianche, quelle nulle e quelle illeggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.
7. Le schede annullate o contestate sono vidimate, da uno scrutatore e dal Segretario Generale, e sono conservate nel fascicolo della deliberazione; le altre vengono distrutte.

Art.88  
(Votazione per singole parti)

- I. Il Presidente può disporre, di sua iniziativa o a richiesta anche di un solo consigliere, che si proceda a votazione su singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.
2. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione, il Consiglio deve esprimersi con votazione finale.

#### Art.89

(Astensione obbligatoria dei consiglieri dalla votazione)

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso la Provincia, le istituzioni e le aziende provinciali dalla medesima amministrate, o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, lite o contabilità, dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi od incarichi ai medesimi ovvero convenzionarsi con essi. Debbono astenersi pure in tutti gli altri casi previsti dalla legge,
2. I consiglieri interessati, a norma del precedente comma, si allontanano dall'aula, avvertendone il Segretario Generale per la registrazione a verbale.
3. L'obbligo dell'astensione non ricorre necessariamente nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale.

#### Art.90

(Approvazione delle proposte)

- I. Una proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di legge e del presente regolamento.
2. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta corrisponde alla metà del numero dei votanti, arrotondata all'unità superiore.
3. Nel caso vengano posti in votazione più emendamenti, tra loro contrastanti, si ritengono approvati quelli che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei consiglieri votanti.

#### Art.91

(Votazione infruttuosa per parità di voti)

- I. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.
2. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Presidente e del relatore sull'argomento, si procede al rinnovo della votazione seduta stante.
3. Ove la parità dei voti si ripeta anche nella seconda votazione, la proposta viene ritirata e riscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta.

4. Il voto contrario del Consiglio Provinciale ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta Provinciale non comporta le dimissioni degli organi di governo.

Art.92  
(Indirizzi per le nomine)

1. Il Consiglio Provinciale definisce, in apposito regolamento, gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende ed istituzioni che verranno effettuate dal Presidente della Provincia.

In tali indirizzi dovrà prevedersi la presenza di entrambi i sessi ai sensi della legge 10 aprile 1992, n.125.

Non possono essere nominati rappresentanti della Provincia, il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del Presidente della provincia.

2. E' fatto divieto ai consiglieri provinciali di ricoprire incarichi professionali e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia.

3. Il Consiglio Provinciale, nei casi diversi previsti dalla legge, provvede alla nomina e designazione dei propri rappresentanti, dell'uno e dell'altro sesso, presso enti, aziende ed istituzioni, qualora sia espressamente previsto dalla legge. In questo caso si applica il principio della maggioranza assoluta.

4. Quando, dopo due votazioni per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma, non si sia raggiunta la maggioranza assoluta, si procede alla votazione di ballottaggio, consistente nella concentrazione di voti tra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta nominato o designato il candidato che, nella votazione di ballottaggio, riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

5. Quando la legge prescrive che, tra i nominati dal Consiglio provinciale, sia compresa una rappresentanza delle minoranze, si procede con voto limitato. In tal caso, risulteranno eletti, in rappresentanza delle minoranze, coloro che, dalle stesse designati, hanno riportato il maggior numero di voti.

6. La procedura, di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, si applica ogni qual volta si



debba procedere a votazioni con voto limitato a due o più persone, in forza di disposizioni di legge.

7. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

In mancanza provvede il Comitato regionale di controllo adottando i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art.48 della legge 8.6.90, n.142.

## **Sez.VII**

### **SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE**

#### **Art.93 (Scrutinio)**

I. L'accertamento della somma dei consensi prodottasi, mediante la votazione palese, compete al Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta e del Segretario Generale.

2. Nelle votazioni per schede segrete, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede secondo il disposto dell'articolo 87, comma 5, del presente regolamento. Essi:

a) accertano il numero delle schede immesse nell'urna. Tale numero deve corrispondere a quello dei presenti, detratti gli astenuti;

b) accertano il numero delle schede bianche;

c) dichiarano nulle le schede non leggibili, quelle contenenti riferimenti a situazioni diverse dall'oggetto della votazione, quelle recanti segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante, quelle altre che, secondo l'ordinamento, vanno dichiarate nulle.

3. Dello spoglio delle schede viene redatto apposito prospetto che, firmato dagli scrutatori è consegnato subito al Presidente per la proclamazione di cui al seguente articolo.

4. L'assistenza degli scrutatori deve risultare dal verbale della seduta.

Art.94

(Proclamazione dell'esito della votazione)

I. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente ne proclama il risultato.

**Sez. VIII**

**DISCIPLINA DELLE SEDUTE**

Art.95

(Attribuzioni del Presidente)

I. Chi presiede la seduta ha facoltà:

- a) di sospendere e sciogliere la seduta;
- b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun consigliere nei casi di cui al seguente articolo del presente regolamento;
- c) di ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

Art.96

(Disciplina dei consiglieri)

I. I Consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e libertà.

2. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama, nominandolo.

3. Il consigliere che sia richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni del suo atto e delle sue parole, potrà parlare alla fine della seduta, o anche subito a giudizio del Presidente.

4. Qualora, pur essendo stato più volte richiamato, il Consigliere persista nel suo atteggiamento, il Presidente sospende la seduta.

Art. 97  
(Tumulto in aula)

I. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi si alza; ogni discussione allora è sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa riprende se e quando il Presidente ritorna al suo seggio.

2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio sarà convocato a domicilio nelle forme previste dall'articolo 59 del presente regolamento, per i casi di convocazione d'urgenza.

Art.98  
(Disciplina del pubblico)

I. Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, accedere nel perimetro dell'aula ove siedono il Presidente , il Presidente della Provincia, gli Assessori, i Consiglieri, il Segretario Generale ed il personale di servizio.

2. Durante la seduta, le persone presenti nello spazio riservato al pubblico devono tenere un comportamento corretto, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

3. Ove persone del pubblico turbino l'ordine , il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina al personale della Provincia di espellere gli autori del disordine. Ove questi non sia individuabile o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può

sospendere la seduta, a meno che il Consiglio non deliberi, peralzata di mano, che la seduta stessa continui senza la presenza del pubblico che sarà fatto uscire con l'impiego, ove richiesto, della forza pubblica.

4. In caso di oltraggio al Presidente, al Presidente della Provincia, agli Assessori, ai Consiglieri ed al Personale provinciale, i colpevoli saranno denunciati, dal Presidente, all'Autorità Giudiziaria.

Art.99  
(Servizio di polizia durante la seduta)

I. Il Presidente, durante le sedute, si avvale di dipendenti provinciali per il servizio di polizia nell'aula consiliare.

2. La forza pubblica può entrare nell'aula a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

**Sez.IX**  
**PARTECIPAZIONE DELLA GIUNTA**

Art.100  
(Presenza Assessori)

1. Gli assessori provinciali non sono componenti del Consiglio e, pertanto, non concorrono alla formazione del numero legale e non partecipano alle votazioni.

2. Partecipano alle sedute del Consiglio in quanto collaboratori del Presidente della Provincia e possono relazionare su argomenti e materie specifiche.

**Sez. X**  
**PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE,  
DEI RESPONSABILI DI SETTORE E/O DI SERVIZIO E  
DEI REVISORI DEI CONTI**

Art.101  
(Partecipazione del Segretario Generale)

I. Il Segretario Generale della Provincia, ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142, partecipa alle riunioni del Consiglio.

2. In caso di vacanza, assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Segretario Generale secondo le norme di legge e dello statuto.

3. Il Segretario Generale prende la parola, su specifici argomenti, previo assenso del Presidente del Consiglio.

4. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 89 del presente regolamento, il Segretario Generale si allontana dall'aula e viene sostituito dal Vice Segretario, se presente, ovvero da un Consigliere scelto dal Presidente.

#### Art.102

##### (Compiti del Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale cura, con l'ausilio del personale delle segreteria generale, la redazione dei processi verbali delle sedute, fa l'appello nominale dei consiglieri, assiste allo spoglio delle schede nelle votazioni segrete, collabora con il Presidente al regolare svolgimento dei lavori.

2. Il Segretario Generale esprime il parere di legittimità sugli emendamenti alle proposte di deliberazioni; ove per il parere sia necessaria la consultazione di leggi e della giurisprudenza, deve informare il Presidente che proporrà il rinvio dell'argomento ad altra seduta.

#### Art.103

##### (Partecipazione dei dirigenti di servizio)

I. I dirigenti responsabili di servizio sono obbligati a partecipare alle sedute del Consiglio Provinciale per fornire, se richiesti dal Presidente del Consiglio, chiarimenti sulle proposte in discussione ovvero per esprimere il parere sulla compatibilità degli emendamenti proposti in aula.

2. I dirigenti prendono la parola su espresso mandato del Presidente del Consiglio.

3. Il Consiglio provinciale non può adottare deliberazioni, nè apportare emendamenti, comportanti impegni di spesa senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del settore finanziario.

#### Art.104

##### (Partecipazione dei revisori dei conti)

I. I revisori dei conti possono presenziare alle sedute del Consiglio provinciale, prendendo il posto loro riservato.

2. I revisori prendono la parola:

- a) durante la discussione di proposte di provvedimenti che il Consiglio deve adottare nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- b) per riferire al Consiglio sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
- c) per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
- d) per svolgere considerazioni sui rilievi e sulle proposte, espressi nella relazione di cui alla precedente lettera c), tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

## **Sez. XI VERBALIZZAZIONE**

### Art.105

(Redazione del processo verbale delle sedute)

- I. Di ogni seduta il Segretario Generale, coadiuvato dai funzionari dell'ufficio di segreteria, redige il processo verbale, con il quale si documentano la seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio provinciale.
- 2. Dei verbali è tenuto un solo registro, dal quale vengono estratte le deliberazioni, alle quali è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

### Art.106

(Contenuto del verbale)

- I. Il processo verbale è l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai consiglieri alla presenza del segretario verbalizzante; con esso si dà atto del senso in cui si è formata e manifestata la volontà del Consiglio con la maggioranza prescritta e si determina l'esistenza giuridica delle deliberazioni.
- 2. Il processo verbale delle deliberazioni è redatto, mediante trascrizione dal resoconto registrato, a cura dell'Ufficio "Affari Generali della Giunta e del Consiglio" e deve

riportare gli interventi integralmente. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

3. Deve, altresì:

a) indicare il giorno e l'ora d'inizio della seduta;

b) specificare se la seduta si svolga in prima o seconda convocazione;

c) indicare i nomi dei consiglieri presenti all'appello iniziale e l'annotazione dei nomi dei consiglieri giunti successivamente e di quelli che si sono allontanati;

d) indicare, per ogni proposta di deliberazione, il numero dei voti a favore e di quelli contrari; indicando per quest'ultimi, se lo richiedano, i nominativi, il nome degli astenuti e di coloro che si sono allontanati dall'aula ai sensi dell'articolo 89 del presente regolamento;

e) far constare se le deliberazioni siano state adottate in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione seguita.

4. Nel verbale delle sedute segrete deve essere tutelata al massimo l'esigenza della riservatezza, limitandosi a riportare le deliberazioni adottate, interrompendo la registrazione ed allontanando dall'aula tutto il personale di servizio. Rimangono in aula: i Consiglieri, il Presidente della Provincia, gli Assessori ed il Segretario Generale.

5. Il Segretario Generale non deve riportare nel verbale espressioni ingiuriose o calunniose, o comunque offensive.

#### Art.107

(Firma dei verbali)

I. I verbali delle sedute del Consiglio, dopo la compilazione, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

#### Art.108

(Approvazione e rettifiche dei verbali)

1. I verbali della seduta consiliare precedente vanno trasmessi ai singoli consiglieri ed iscritti al primo punto dell'o.d.g. per l'approvazione.
2. Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione.
3. Sui processi verbali non è concessa la parola, salvo che per introdurre rettifiche, che vengono acquisite a verbale nelle dichiarazioni degli interessati. Le stesse sono, a cura del Segretario Generale, annotate a margine del verbale cui le medesime si riferiscono.
4. Ove sorga contrasto sul testo della rettifica proposta rispetto al testo integrale risultante dalla registrazione, l'approvazione del verbale avviene con votazione palese, per alzata di mano, e non costituisce, comunque, atto deliberativo del Consiglio.

#### Art.109

(Resoconto stenografico e/o registrato)

I. Il Segretario Generale, in relazione alle determinazioni dell'Amministrazione, si avvale dell'ausilio di apparecchi di registrazione attivati nel corso della seduta. La trascrizione avverrà a cura di personale specializzato od, in mancanza, mediante affidamento a ditte esterne. In tali casi, il Segretario curerà la verifica degli elementi di cui al 3° comma del precedente art.106, depurandolo, ove occorra, delle parti che non devono figurare a verbale secondo le norme di legge e del presente regolamento.

### **CAPOIII**

#### **DELIBERAZIONI CONSILIARI ORDINARIE**

##### **Sez.I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### Art.110

(Competenza del Consiglio)

I. Il Consiglio ha competenza deliberativa limitatamente agli atti fondamentali, ed agli atti che gli siano attribuiti da leggi, statali e regionali.



2. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Consiglio delibera gli indirizzi di carattere generale ed esercita il controllo politico-amministrativo.

#### Art.111

(Ratifica delle deliberazioni d'urgenza)

I. Il Consiglio ratifica le deliberazioni, attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art.32 della legge 8 giugno 1990, n.142, previo accertamento:

a) dell'esistenza dell'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare e tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio;

b) che oggetto della deliberazione da ratificare sia una variazione di bilancio;

c) che la deliberazione è stata sottoposta a ratifica entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello dell'adozione.

2. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione di Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

#### Art.112

(Adozione delle deliberazioni)

I. Il Consiglio adotta le deliberazioni secondo il testo delle proposte votate, degli eventuali emendamenti approvati ed in base alla documentazione depositata.

2. La deliberazione deve constare dei seguenti elementi essenziali:

a) della **INTESTAZIONE**, da cui risultino le persone che hanno partecipato alla seduta ed all'approvazione della proposta;

b) del **PREAMBOLO**, contenente il richiamo alle istanze, alle proposte, agli atti istruttori del procedimento, ai pareri espressi dai responsabili di settore, di ragioneria e

del Segretario Generale, nonché, quando ne sia il caso, dell'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del relativo

servizio, ed inoltre agli articoli di legge, di statuto e di regolamento su cui l'atto si fonda;

c) della **MOTIVAZIONE**, consistente nella enunciazione dei motivi dell'atto ed avente il fine di manifestare gli elementi che determinano in concreto la volontà del Consiglio. La motivazione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, comma I, della legge 7 agosto 1990, n.241; tuttavia non è richiesta per le deliberazioni a carattere normativo (statuto e regolamenti) e per quelli a contenuto generale (programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari e programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, ecc...);

d) del **DISPOSITIVO**, che concretizza la volontà del Consiglio e costituisce la parte precettiva dell'atto. Esso può articolarsi in più punti a seconda del contenuto e carattere del provvedimento.

3. Al conferimento della idoneità a produrre l'effetto giuridico della deliberazione possono concorrere altresì elementi accidentali nelle tipiche forme:

a) del **TERMINE**, per determinare il momento dal quale il provvedimento deve iniziare a produrre i suoi effetti (termine iniziale) o deve cessare la sua efficacia (termine finale);

b) della **CONDIZIONE**, dal cui avverarsi si fa dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la cessazione della medesima (condizione risolutiva);

c) del **MĪDĪ**, consistente in un obbligo a carico del destinatario del provvedimento, il cui inadempimento legittima l'amministrazione ad una azione per l'esecuzione dell'obbligo stesso o alla revoca dell'atto.

#### Art.113

##### (Pubblicazione delle deliberazioni)

I. Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate, a cura del Segretario Generale o dal suo Vicario, formalmente delegato, mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diversa disposizione di legge.

2. Il Responsabile dell'Ufficio "Atti Giunta e Consiglio" certifica in calce ad ogni deliberazione, l'avvenuta pubblicazione, specificando se sono stati presentati reclami od opposizioni.

#### Art.114

##### (Invalidità e nullità delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni viziate di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere non sono valide.
2. Le deliberazioni che manchino del soggetto, oggetto, volontà, contenuto e forma e quelle comportanti spese che non siano corredate della attestazione della copertura finanziaria sono nulle.

#### Art.115

##### (Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni)

1. Il Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, delibera di annullare le proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.
2. Il Consiglio, nell'esercizio del predetto potere, delibera di revocare le proprie deliberazioni che riconosce inopportune e non convenienti in base ad una successiva valutazione delle ragioni e dei fatti che ne determinarono l'adozione, eliminandone gli effetti dal momento in cui pronuncia la revoca.
3. L'annullamento e la revoca, di cui ai precedenti commi, sono subordinati all'esistenza di un interesse pubblico alla eliminazione delle deliberazioni. Tale interesse deve essere concreto e attuale e di esso va data congrua motivazione.
4. Il Consiglio, inoltre, può modificare le proprie deliberazioni.
5. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti atti devono contenere espressa menzione dell'annullamento, revoca o modifica introdotta.
6. Non sono suscettibili di revoca le deliberazioni:
  - a) che creano a favore di determinati soggetti diritti perfetti, salvo che non esista la possibilità giuridica della loro conversione in un risarcimento;
  - b) che esauriscano i loro effetti al momento dell'emanazione;
  - c) che negano la ratifica di una deliberazione adottata d'urgenza dalla Giunta

provinciale.

**Sez.II**  
**PARTICOLARI DELIBERAZIONI CONSILIARI**

Art.116  
(Mozione di sfiducia)

1. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
2. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia deve essere approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. L'approvazione da parte del Consiglio provinciale della mozione di sfiducia comporta l'automatico scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art.117  
(Adozione dei regolamenti)

- I. Il Consiglio provinciale, nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita alla Provincia dall'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n.142, adotta, nel rispetto della legge, tutti i regolamenti previsti dallo statuto e dalle leggi e nel rispetto della competenza prevista da queste.
2. L'istruttoria della deliberazione per l'adozione di un regolamento, della quale è responsabile il Segretario Generale, ai sensi dell'articolo 52, comma 3. della legge 8 giugno 1990, n.142, è svolta dal responsabile del servizio competente per materia, raccogliendo il formale parere del Dirigente del Servizio Legale della Provincia, nel rispetto delle direttive impartite dall'assessore al ramo.
3. La proposta di deliberazione deve essere accompagnata da apposita relazione, corredata dai pareri di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dall'articolato che forma parte integrante e sostanziale della relazione stessa.

4. Il Consiglio provinciale approva il regolamento nel suo insieme, procedendo all'esame dei singoli articoli nel testo proposto o in quello che risulta a seguito dell'approvazione di eventuali emendamenti.

5. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'articolo 46 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni, a cura e sotto la responsabilità del Segretario Generale o suo delegato, ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

#### Art.118

(Adozione, modificazione e abrogazione dello statuto)

I. In conformità alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142, il Consiglio delibera, con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati, lo statuto della Provincia.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni da quella in cui la votazione di cui al precedente comma ebbe esito negativo; lo statuto è approvato se ottiene per due volte, anche non consecutive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio con la procedura di cui ai precedenti commi.

4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. L'approvazione della delibera di abrogazione dello statuto vigente comporta l'approvazione del nuovo.

5. Il Consiglio non può prendere in esame alcuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto.

## **CAPO IV CONTROLLI**

### **Sez. I. CONTROLLO SUL CONSIGLIO E SUOI COMPONENTI**

#### **Art.119 (Scioglimento del Consiglio)**

1. Lo scioglimento del Consiglio provinciale si determina per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Presidente della Provincia
2. Nei casi diversi da quelli previsti al comma 1, con il decreto di scioglimento del Consiglio si provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
3. I consiglieri componenti il Consiglio disciolto, qualora ritengano leso il proprio diritto a mantenere l'ufficio, possono ricorrere solo se lo scioglimento è dovuto a motivi di ordine amministrativo.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
5. I consiglieri appartenenti al Consiglio sospeso con provvedimento prefettizio ai sensi dell'articolo 39, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n.142, possono ricorrere contro il predetto provvedimento.

#### **Art.120 (Surrogazione e supplenze dei consiglieri)**

1. Il seggio che, durante il quadriennio, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'art.1, della legge 19 gennaio 1992, n.16, il Consiglio provinciale nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero dei voti.

La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del 1° comma.

#### Art.121

##### (Sospensione e decadenza dei consiglieri)

I. I consiglieri sono sospesi dalle funzioni con provvedimento del Prefetto:

a) quando vengano sottoposti a procedimento penale per il delitto previsto dall'articolo 416 bis del codice penale, ovvero per i delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso;

b) quando nei loro confronti il Tribunale abbia applicato, ancorché con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenenza ad una delle associazioni di cui all'articolo I della legge 31 maggio 1965, n.575;

c) quando nei loro confronti il Tribunale abbia emesso provvedimento, anche non definitivo, ai sensi dell'art.1 della L.18 gennaio 1992, n.16;

2. I consiglieri decadono dall'ufficio:

a) dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui alla lettera a) del precedente comma;

b) dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

c) dalla data della sentenza in primo grado emessa dall'autorità giudiziaria.

3. Al consigliere sospeso o decaduto dall'ufficio è precluso di sostare nella parte dell'aula consiliare destinata ai consiglieri e di esercitare i diritti di cui al Titolo III, Capo I, del presente regolamento.

4. A cura della Conferenza dei capigruppo, le deliberazioni adottate dal Consiglio con il voto del consigliere, dopo che nei suoi confronti sia stata pronunciata la sospensione o si

sia verificata la decadenza, sono sottoposte alla prova di resistenza e saranno ripetute, qualora il voto del consigliere sospeso o decaduto sia stato determinante.

5. Il consigliere provinciale decade, altresì, dalla carica ove si accerti nei suoi confronti l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

6. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 154.

7. La decadenza prevista dal comma 2 dell'art. 8 dello Statuto può essere promossa d'ufficio, anche a istanza di un elettore della provincia, o dal Prefetto. La proposta va votata a scrutinio palese per appello nominale e si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Provincia.

#### Art.122

#### (Rimozione dei consiglieri)

I. Il Consiglio, nella stessa seduta in cui prende notizia del provvedimento del Presidente della Repubblica con il quale un consigliere è rimosso dalla carica, provvede alla sostituzione con il candidato che ne ha diritto.

2. Ai consiglieri rimossi perché sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza o perché imputati dei reati di cui al comma I, lettera a), del precedente articolo, si applicano le preclusioni di cui al comma 3 dello stesso articolo.



**Sez.II**  
**CONTROLLO SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO -**  
**ESECUTIVITA'**

Art.123

(Controllo, esecutività, eseguibilità ed esecuzione delle deliberazioni)

I. Le deliberazioni consiliari, tutte soggette al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 45, comma I, della legge 8 giugno 1990, n.142, devono essere inviate al competente ufficio del Comitato di Controllo entro trenta giorni dalla data della loro adozione, pena la decadenza. Le stesse diventano esecutive se, nel termine di venti giorni dalla ricezione, il Comitato Regionale di Controllo non adotti un provvedimento di annullamento con l'indicazione delle norme violate.

2. Per la trasmissione delle deliberazioni al Comitato Regionale di Controllo si applicano le norme della legge regionale 22 giugno 1994, n.22.

3. Il termine, di cui al precedente comma 1, può essere interrotto una sola volta , laddove, prima della sua scadenza, il Comitato Regionale di Controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Il termine riprende a decorrere dal momento della ricezione, da parte del Comitato, dei chiarimenti o elementi integrativi.

4. Le deliberazioni consiliari diventano esecutive prima del decorso del termine di cui al comma I, se il Comitato di Controllo da comunicazione di non avere riscontrato vizi di legittimità.

5. Nel caso di urgenza, le deliberazioni consiliari possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri assegnati. In tal caso devono essere trasmesse all'organo di controllo entro cinque giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza.

6. Il Segretario Generale provvede, ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142, agli atti esecutivi delle deliberazioni consiliari nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente della Provincia.

**TITOLO V**  
**ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

**CAPO I.**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 124

(Criteri di trasparenza e di partecipazione democratica)

I. Il Consiglio, nello svolgimento della sua attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e nell'assunzione degli atti fondamentali di cui all'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve attenersi ai principi della massima trasparenza e della partecipazione democratica.

2. A tal fine il Consiglio accerterà che il Segretario Generale, responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142, abbia curato:

a) che siano stati osservati i termini e le modalità prescritte dalla legge 7 agosto 1990, n.241;

b) che le procedure per addivenire alla stipulazione dei contratti siano state svolte secondo le norme del relativo regolamento, di cui all'articolo 59, comma I, della legge 8 giugno 1990, n.142 e, comunque, nel rispetto delle leggi vigenti;

c) che alle procedure sia stata data pubblicità secondo le vigenti norme in materia;

d) che ai cittadini interessati dal provvedimento deliberativo proposto al Consiglio siano stati assicurati l'accesso ai documenti che vi riferiscono e la possibilità di essere sentiti di persona;

e) che, in ogni caso, nella trattazione della pratica, della quale la deliberazione è l'atto finale o uno degli atti del procedimento, sia stato seguito strettamente l'ordine cronologico della protocollazione;

f) che siano stati adottati i mezzi necessari per lo svolgimento sollecito ed obiettivo dell'azione amministrativa.

#### Art.125

(Linea di indirizzo e di controllo)

I. Il Consiglio, allo scopo di prevenire e reprimere infiltrazioni mafiose nell'esercizio delle attività amministrative che incidono sui diritti e sugli interessi dei singoli amministrati o che hanno contenuto prettamente economico, delibera, ai sensi dell'articolo 32, comma I, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , linee di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

### **CAPO II.**

#### **GESTIONE DEI SERVIZI**

#### Art.126

(Assunzione diretta dei pubblici servizi)

I. Il Consiglio, nel disporre l'assunzione e l'impianto di servizi pubblici, si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. L'assunzione diretta dei pubblici servizi è deliberata dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. La delibera non può essere adottata in seduta di seconda convocazione.

3. La deliberazione di cui al comma che precede, oltre alla forma prescelta per la gestione dei singoli servizi, deve indicare i seguenti elementi di natura tecnica ed economico-finanziaria, opportunamente coordinati e sviluppati in un apposito progetto di massima:

a) le opere di impianto, il loro costo presunto ed i relativi mezzi di finanziamento;

b) la previsione dei costi e dei ricavi d'esercizio per almeno un triennio ed il conseguente attendibile risultato economico che deve presentarsi in equilibrio, tenuto conto degli eventuali contributi in conto esercizio previsti dalle leggi;

c) le linee generali dell'ordinamento tecnico ed amministrativo del servizio.

4. Il Consiglio, quando l'assunzione diretta si riferisce ad uno dei servizi di cui sia consentito facoltativamente il diritto di privativa, deve dichiarare, nella deliberazione di cui al precedente comma 2, se intende avvalersi di tale diritto ed indicare i motivi di utilità sociale che inducono ad adottare tale sistema.

#### Art.127

(Assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto o in concessione)

I. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto od in concessione il Consiglio deve indicare:

a) l'eventuale onere annuale a carico della Provincia;

b) il personale da assumere.

#### Art.128

(Riscatto dei servizi affidati in concessione)

I. La volontà consiliare di avvalersi della facoltà di riscatto dei servizi in concessione, prevista dalla vigente normativa, deve risultare da deliberazione del Consiglio adottata dalla maggioranza dei consiglieri presenti. La delibera non può essere adottata in seduta di seconda convocazione.

#### Art.129

(La gestione di pubblici servizi mediante "istituzione")

I. Le disposizioni dei precedenti articoli 126, 127 e 128 si applicano, in quanto compatibili, alle "istituzioni ", di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142.

#### Art. 130

(Vigilanza sulle aziende speciali e istituzioni)

I. Gli atti fondamentali emanati dai consigli di amministrazione delle aziende speciali e/o delle istituzioni sono approvati dal Consiglio provinciale.

2. Le deliberazioni dei consigli di amministrazione concernenti:

a) il piano-programma;

b) il bilancio pluriennale;

c) il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni;

d) il conto consuntivo;

e) l'assunzione di finanziamenti a breve, medio e lungo termine;

f) i contratti e gli altri atti vincolanti il bilancio oltre l'anno;

g) la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale; sono comunicate entro quindici giorni dalla loro adozione, nel testo integrale, alla Provincia ed assegnate alla Commissione consiliare permanente competente per materia, che ne riferirà al Consiglio provinciale.

3. Il Segretario Generale o suo delegato provvede alla pubblicazione delle deliberazioni, di cui al precedente comma, all'Albo Pretorio.

#### Art.131

(Scioglimento dei consigli di amministrazione di aziende speciali ed istituzioni)

I. Un terzo dei consiglieri assegnati alla Provincia può presentare al Presidente motivata proposta di convocazione del Consiglio provinciale per lo scioglimento dei consigli di amministrazione, quando i proponenti abbiano motivo di ritenere che il Consiglio dell'azienda speciale o della istituzione non ottemperi a norme di legge e di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi dell'azienda o della istituzione e della Provincia.

2. La proposta è trasmessa al consiglio di amministrazione interessato, perché deduca entro il termine perentorio di quindici giorni. Entro i successivi quindici giorni il Consiglio provinciale delibera con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

3. Ove nella prima seduta sia mancato l'intervento dei due terzi dei consiglieri, sarà tenuta una seconda seduta, non prima di otto e non dopo di quindici giorni, fermo restando il numero dei voti occorrenti previsto per la prima seduta.

4. In occasione delle deliberazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Consiglio provinciale, sentiti i revisori dei conti, può indicare gli amministratori eventualmente responsabili secondo le disposizioni previste dall'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n.142.

5. Lo scioglimento è proposto dal Presidente della Provincia quando esistano tentativi di infiltrazioni, di tipo mafioso nelle attività delle aziende o delle istituzioni riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo, o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori riguardanti l'azienda o l'istituzione stessa.

#### Art.132

(Revoca e liquidazione dell'assunzione diretta del pubblico servizio)

1. Il Consiglio provinciale delibera di revocare l'assunzione diretta di un pubblico servizio, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. La delibera non può essere adottata in seduta di seconda convocazione.

2. Nella deliberazione di cui al comma precedente, il Consiglio deve indicare se intende che il servizio sia gestito in concessione, in appalto o in economia.

3. La deliberazione è comunicata, a cura del Presidente della Provincia, al consiglio di amministrazione dell'azienda speciale o dell'istituzione con invito a presentare il rendiconto della gestione riferito alla data della comunicazione ed a procedere alle consegne.

### **CAPO III.**

#### **FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE- ACCORDI DI PROGRAMMA**

#### Art.133

(Convenzioni)

1. La deliberazione consiliare, relativa alla stipulazione di convenzioni facoltative per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi determinati, deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti aderenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

2. La deliberazione di cui al comma precedente deve prevedere forme arbitrali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere.

3. L'adesione alle convenzioni obbligatorie, imposte alla Provincia dallo Stato o dalla Regione, sarà esternata mediante approvazione del disciplinare tipo previsto dall'articolo 24, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art.134  
(Consorzi)

1. Il Consiglio provinciale delibera, con il voto della maggioranza assoluta dei componenti, la costituzione dei consorzi per la gestione associata di uno o più servizi.

2. Si applicano le norme previste dall'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art.135  
(Ratifica di accordi di programma)

1. Il Consiglio provinciale, con la deliberazione con cui nomina i suoi rappresentanti in seno alla conferenza di cui all'art.27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142, attribuisce loro i necessari poteri con indicazione dei margini entro i quali devono contenere la facoltà di negoziazione.

2. Il Consiglio esprime il consenso all'accordo di programma con deliberazione, in esecuzione della quale il Presidente della Provincia emana l'atto formale di approvazione dell'accordo di programma stesso.

## **PARTE II**

### **LA GIUNTA PROVINCIALE**

#### **TITOLO I.**

#### **FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

##### **Art.136**

**(Composizione)**

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia che la Presiede e da un numero pari di assessori, stabilito dallo Statuto o dalla Legge.
2. La Giunta dura in carica quanto il Presidente ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento della nuova Giunta.

##### **Art. 137**

**(Incompatibilità ed ineleggibilità)**

1. Le cause di incompatibilità con la carica di presidente e di assessore e quelle di ineleggibilità sono stabilite dalla legge.
2. La legge prevede altresì le modalità per dichiarare la decadenza dalla carica di chi si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma.
3. L'ufficio di presidente e di assessore è incompatibile con quello di amministratore di azienda speciale o di istituzione o anche di società, dipendenti ovvero costituite dalla Provincia.

##### **Art. 138**



(Nomina ed entrata in carica degli Assessori)

1. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta, tra cui il vicepresidente, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Gli assessori assumono le loro funzioni all'atto della nomina del Presidente della Provincia

Art. 139

(Dimissione e revoca)

1. I singoli assessori presentano le proprie dimissioni direttamente al Presidente della Provincia o nelle mani del Segretario Generale.
2. Il Presidente della Provincia procede, con motivato atto monocratico, alla revoca e alla contestuale nomina di uno o più assessori.
3. Dell'avvenuta revoca e della nuova nomina dà comunicazione al Consiglio provinciale nella prima seduta utile.

Art. 140

(Decadenza del Presidente e della Giunta)

1. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art.116 del presente regolamento.

Art.141

(Funzioni)

1. La Giunta provinciale collabora con il Presidente della provincia nell'amministrazione della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta provinciale compie gli atti di amministrazione che non siano per legge riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Presidente della provincia, del Segretario Generale o dei Dirigenti. Collabora con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.  
In particolare:

a) elabora con il Presidente della provincia gli indirizzi generali di governo da sottoporre al Consiglio;

b) prepara gli atti di competenza del Consiglio;

c) provvede a dare attuazione agli indirizzi politici- amministrativi del Consiglio.

d) dà esecuzione alle delibere del Consiglio, adottando tutti i provvedimenti che si rendano necessari allo scopo;

e) esercita le funzioni che, per legge o per statuto o per determinazione del Consiglio, non sono riservate al Consiglio provinciale, al Presidente, al Segretario Generale ed ai Dirigenti.

3. E' fatto divieto agli assessori di ricoprire incarichi professionali e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia.

#### Art. 142 (Collegialità)

1. L'attività della Giunta provinciale è collegiale. Gli assessori sono collegialmente responsabili degli atti adottati dalla Giunta e, individualmente, per tutti gli atti delle materie loro delegate.

2. Gli assessori esercitano le funzioni loro assegnate dal Presidente, ai sensi di legge e dello statuto, ed hanno le competenze ivi indicate.

#### Art. 143 (Attività)

1. La Giunta è presieduta dal Presidente della Provincia, o in sua assenza del vicepresidente, che ne dirige e coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo.

2. Riferisce semestralmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 144  
(Riunioni e convocazione)

1. La Giunta si riunisce almeno una volta la settimana, e comunque tutte le volte che il Presidente della Provincia lo ritenga opportuno e necessario.
2. Tiene le sue adunanze nella propria sede all'interno del palazzo della Provincia, ma per comprovate esigenze può riunirsi anche in altro luogo, ovvero presso Uffici Periferici o sedi di Comuni compresi nella circoscrizione provinciale.
3. E' convocata, anche oralmente, dal Presidente della Provincia, che fissa e propone gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta. In ogni caso, prima dell'inizio della seduta, dovrà essere consegnata a ogni assessore copia dell'ordine del giorno degli affari da trattarsi stabilito dal Presidente della Provincia.
4. In ciascuna seduta, potranno essere trattati, per motivi di urgenza, anche argomenti che non sono stati posti all'ordine del giorno.
5. In caso di urgenza ogni assessore può portare in discussione pratiche, attinenti ai servizi e/o settori di sua competenza, non iscritte in precedenza all'ordine del giorno, purché le stesse siano state regolarmente istruite e siano corredate dai prescritti pareri di legge. In mancanza di uno di detti pareri, il Segretario Generale deve richiedere al Presidente il ritiro della proposta, almeno per il tempo occorrente all'acquisizione del parere mancante ed alla istruttoria obbligata della stessa.
6. Nel caso di cui al comma precedente, la discussione di tali argomenti è rinviata alla seduta successiva.
7. Con apposito formale provvedimento del Segretario Generale sarà stabilito il procedimento preparatorio al fine della presentazione delle proposte di deliberazioni da sottoporre all'approvazione della Giunta Provinciale.

Art. 145  
(Funzionamento e competenze)

1. Il Presidente della Provincia, nella prima seduta della Giunta, assegna a ciascun assessore incarichi volti a curare funzioni ordinate organicamente per materia e la sovrintendenza al funzionamento dei Servizi e degli uffici nonchè

all'esecuzione degli atti per i corrispondenti Servizi, nei limiti dei poteri di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi. L'assegnazione degli incarichi potrà essere modificata in qualunque momento.

2. In caso di assenza o impedimento o cessazione per qualsiasi causa o di sospensione del Presidente della Provincia le relative funzioni vengono provvisoriamente assunte dal Vice Presidente.

3. In caso di cessazione per qualsiasi causa o di sospensione dalla carica di un Assessore, o anche in caso di temporaneo impedimento, il Presidente della Provincia dispone circa l'attribuzione delle relative funzioni secondo il disposto del primo comma del presente articolo.

4. La Giunta delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Tutte le votazioni vengono effettuate in forma palese sulla proposta in discussione.

5. Nessuna deliberazione è valida se non interviene la metà dei componenti la Giunta, oltre al Presidente.

6. Gli assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

7. Gli assessori hanno diritto che nelle deliberazioni si dia atto del loro voto e dei motivi del medesimo.

8. Il Presidente della Provincia, qualora ne ravvisi la necessità, può disporre la convocazione dei revisori dei conti, che devono fornire il supporto richiesto dalla Giunta.

9. L'avviso di convocazione della Giunta è contestualmente diramato ai Capigruppo consiliari ed ai Dirigenti della Provincia, che devono assicurare la loro presenza per l'ora e la data fissati, e in caso di necessità fornire chiarimenti in ordine agli atti da adottare.

10. La Giunta delibera nelle materie attribuitele dalla legge e in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti.

#### Art. 146

(Compiti e prerogative degli Assessori)

1. I singoli assessori collaborano con il Presidente della Provincia nell'amministrazione dell'Ente e svolgono attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio provinciale.

#### Art. 147

(Revoca e modifica delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni della Giunta, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come per non adottate, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modifica o della revoca.

#### Art. 148

(Astensione)

1. Gli assessori non possono intervenire alle riunioni nè prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali direttamente o indirettamente essi o i loro congiunti o affini sino al quarto grado abbiano interesse.

2. Debbono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, esazioni di diritti, somministrazioni di appalti di opere, nell'interesse della Provincia o degli enti, istituzioni o società da essa dipendenti o costituite.

3. Non possono infine assumere incarichi professionali a carico dell'ente, nè di istituzioni o di società da essa dipendenti o costituite.

4. Il Segretario generale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi, ovvero di suoi parenti o affini entro il quarto grado. L'obbligo di ritirarsi non sussiste quando trattasi di atti riferiti allo status giuridico-economico del Segretario generale.

#### Art. 149

(Tenuta e conservazione degli atti)

1. Tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta provinciale, appositamente trascritte in battuta automatizzata, sono conservati in idonei raccoglitori con tenuta a gancio e custodia, in maniera tale da impedirne lo smarrimento e la dispersione.

2. Ciascun raccoglitore dovrà contenere altresì l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta provinciale, secondo la numerazione cronologica degli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute.

3. Tali adempimenti sono effettuati a cura e responsabilità del relativo "Ufficio Atti Giunta e Consiglio", previsto nell'organigramma dell'ente.

4. Allo stesso "Ufficio Atti Giunta e Consiglio" è dato incarico di tenere apposito registro delle mozioni, interrogazioni, interpellanze e ordini del giorno presentati dai Consiglieri, in ordine cronologico, e altro registro contenente gli atti monocratici emanati dal Presidente della Provincia, sempre in ordine cronologico.

Art. 150  
(Disposizioni generali)

1. Le adunanze della Giunta provinciale non sono pubbliche.

2. Per determinati casi, debitamente motivati, la Giunta può stabilire che la seduta, o parte di essa, sia pubblica.

3. La presenza dei componenti alle sedute della Giunta risulta dalle firme raccolte in un apposito registro. Spetta al Segretario generale, o a chi ne fa le veci, di curare la regolare tenuta del registro delle presenze, che sarà custodito a cura dell'apposito "Ufficio Atti Giunta e Consiglio".

4. A cura dell'"Ufficio Atti Giunta e Consiglio", viene elaborato e inviato ai consiglieri provinciali l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta.

Art.151  
(Controllo di legittimità)

1. La Giunta, con votazione a maggioranza degli assessori presenti, può stabilire che proprie deliberazioni, non soggette per legge a controllo, siano inviate al CO.RE.CO.. Di ciò deve essere fatta espressa menzione nel dispositivo dell'atto.

2. Sono comunque inviate al Comitato Regionale di Controllo le deliberazioni che siano gravate da pareri sfavorevoli, espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142.

3. Le deliberazioni adottate dalla Giunta, nelle materie indicate dall'articolo 45 - comma

2, lettere a), b) e c) della legge 8 giugno 1992, n.142, verranno comunicate ai capigruppo consiliari contestualmente alla loro affissione all'Albo Pretorio.

4. Le deliberazioni, sottoposte al controllo su richiesta di un terzo dei consiglieri provinciali ai sensi dell'articolo 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n.142, devono essere inviate al competente ufficio del Comitato di Controllo, pena la decadenza secondo le norme e disposizioni contenute nella legge regionale 22 giugno 1994, n.22.

5. Il Presidente deve dare notizie alla Giunta delle deliberazioni delle quali i consiglieri - ai sensi dell'articolo 45, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 - abbiano chiesto l'invio al Comitato di Controllo.

6. Le deliberazioni, di cui all'articolo 45, comma 2 - lettera a), della legge 8 giugno 1990, n.142, verranno trasmesse al Prefetto, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 bis, della legge 19 marzo 1990, n.55, come integrata dal D.L. 15 marzo 1991, n.152, convertito in legge 12 luglio 1991, n.203.

7. La Giunta ed il Consiglio vengono informati dal Presidente dell'esito del controllo sulle delibere di cui ai precedenti comma del presente articolo e degli eventuali provvedimenti adottati.

8. Nel caso in cui le delibere, inviate al controllo, dovessero essere annullate dal CO.RE.CO., la Giunta, nella prima seduta successiva alla comunicazione, deve adottare gli eventuali atti consequenziali.

#### Art.152

(Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni)

1.La Giunta, nell'esercizio del potere di autotutela, delibera di annullare le proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.

2. La Giunta, nell'esercizio del predetto potere, delibera di revocare le proprie deliberazioni che riconosce inopportune e non convenienti in base ad una successiva valutazione delle ragioni e dei fatti che ne determinarono l'adozione, eliminandone gli effetti dal momento in cui pronuncia la revoca.

3. L'annullamento e la revoca, di cui ai precedenti commi, sono subordinati all'esistenza di un interesse pubblico alla eliminazione delle deliberazioni. Tale interesse deve essere concreto ed attuale e di esso va data congrua motivazione.

4. La Giunta, inoltre, può modificare le proprie deliberazioni.
5. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti atti devono contenere espressa menzione dell'annullamento, revoca o modifica introdotta.
6. Non sono suscettibili di revoca le deliberazioni:
  - a) che creano a favore di determinati soggetti diritti perfetti, salvo che non esista la possibilità giuridica della loro conversione in un risarcimento;
  - b) che esauriscano i loro effetti al momento dell'emanazione.

## **TITOLO II**

### **IL PRESIDENTE**

Art.153

(Compiti e attribuzioni)

1. Il Presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta provinciale, nonchè il Consiglio - limitatamente alla prima seduta-, formulandone gli ordini del giorno; sovrintende al generale andamento dell'Ente per quanto attiene al funzionamento complessivo degli uffici e dei servizi, nonchè all'esecuzione degli atti di competenza della Provincia, in conformità di quanto stabilito dall'art. 10 comma 1 dello Statuto.
2. Promuove gli accordi di programma di cui all'art. 25 dello Statuto, previa deliberazione di massima del Consiglio provinciale, per come previsto nel precedente art. 135.
3. Risponde nei termini previsti dal presente regolamento alle interrogazioni e a ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri provinciali.  
.
4. Nomina i componenti della giunta tra cui un vicepresidente e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e



istituzioni, fatti salvi in cui la legge riserva tale competenza direttamente al Presidente.

6. Il Presidente della Provincia nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna sulla base di quanto stabilito dalle leggi, dello Statuto e dai regolamenti.

7. E' fatto divieto al Presidente della provincia di ricoprire incarichi professionali ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia.

8. Al Presidente della Provincia compete, altresì:

a) - irrogare le sanzioni per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali;

b) - rappresentare la Provincia nelle assemblee dei consorzi e delle società di cui l'Ente fa parte; tale attribuzione può essere delegata ad altri membri della Giunta.

c) - indire i referendum consultivi deliberati dal Consiglio, e proclamare l'esito, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento per il funzionamento degli istituti di partecipazione.

9. Gli compete altresì l'attività di indirizzo, sovrintendenza e vigilanza, anche tramite direttive, sull'organizzazione amministrativa della Provincia.

10. Gli compete infine esercitare ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

#### Art.154

##### (Dimissioni del Presidente)

1. Le dimissioni presentate dal Presidente della provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui all'art.119 del presente regolamento, trascorsi venti giorni dalla loro presentazione.

2. Lo scioglimento del consiglio provinciale determina, in ogni caso, la decadenza del Presidente della Provincia e della rispettiva Giunta.

## **TITOLO III°**

### **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

#### Art. 155

(Elezione, funzioni e prerogative)

1. Il Presidente del Consiglio è eletto con le modalità ed il procedimento previsto dall'art.7 del presente regolamento.
2. Il Presidente del Consiglio provinciale convoca e presiede il Consiglio provinciale.
3. Non interviene nel merito degli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio provinciale; può intervenire solo per fatto personale.
4. Mantiene l'ordine nell'aula adibita a Consiglio provinciale; assicura l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, nel rispetto delle norme del presente regolamento.
5. Al Presidente del Consiglio provinciale spettano, per l'espletamento del suo mandato, i benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative.
6. Il Presidente del Consiglio provinciale non può assumere la presidenza o la vicepresidenza di una commissione consiliare.
- 7: In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono svolte dal consigliere provinciale più anziano.

#### Art. 156

(Revoca e dimissioni)

1. Su proposta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, è discussa la revoca del Presidente del Consiglio provinciale, che viene approvata con la maggioranza

assoluta dei consiglieri assegnati alla Provincia.

2. La proposta di revoca deve essere presentata al Consigliere provinciale anziano, che convoca e presiede il Consiglio per la discussione della mozione.

3. La seduta per la elezione del nuovo Presidente del Consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla data di approvazione della proposta di revoca.

4. Le eventuali dimissioni del Presidente del Consiglio provinciale devono essere presentate al Segretario Generale, il quale ne dà comunicazione al Consigliere anziano, che convoca e presiede la seduta consiliare per l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio provinciale, la quale deve aver luogo entro dieci giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE, GENERALI E FINALI**

#### **Art.157**

(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione e nella prima seduta consiliare utile successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio provinciale ricostituisce gli organismi di propria competenza secondo le modalità previste dalla nuova normativa regolamentare.

#### **Art.158**

(Norme comuni al Consiglio e alla Giunta)

1. Tutte le proposte di deliberazione sugli affari iscritti agli ordini del giorno delle sedute del Consiglio e della Giunta sono predisposte dagli uffici competenti utilizzando gli appositi modelli a stampa, secondo le direttive del Segretario generale.

2. Le proposte, debitamente firmate dagli estensori e istruite per l'acquisizione dei pareri e l'esecuzione degli adempimenti prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 8.06.1990 n. 142, sono sottoposte al visto dei singoli competenti assessori .

3. Le proposte di deliberazione sono illustrate al Consiglio e alla Giunta dal Presidente della Provincia e dagli assessori competenti.

4. Le proposte di deliberazione richieste dai consiglieri sono illustrate da chi ha sottoscritto la richiesta. Ove i firmatari siano più di uno, provvede alla illustrazione uno dei firmatari.

#### Art. 159

(Sezioni decentrate dell'Albo Pretorio)

1. Presso tutte le sedi municipali della provincia sono istituite sezioni decentrate dell'albo pretorio provinciale, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che hanno diretta attinenza con i maggiori problemi e gli interessi più rilevanti dei vari Comuni.

#### Art. 160

(Entrata in vigore - Abrogazione di norme - Adeguamento di norme)

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 5 della Legge 8.06.1990 n.142 e dell'art. 6 comma 7 dello Statuto, disciplina il funzionamento degli organi della Provincia.

2. Con effetto dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre norme, previste in regolamenti provinciali od in atti deliberativi aventi forza regolamentare, con esso in contrasto o comunque incompatibili.

3. L'entrata in vigore di disposizioni di legge o di statuto in contrasto con norme del presente regolamento rende inapplicabile la norma regolamentare contrastante e si applica il procedimento derivante dall'attuazione del principio contenuto nella norma emanata.

4. Il presente regolamento entra in vigore a seguito del visto di esecutività da parte del Comitato Regionale di Controllo ed a successiva pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni. Di esso viene data notizia al pubblico con comunicati inviati alla stampa e alla radiotelevisione locale.

5. Un esemplare del presente regolamento viene depositato negli uffici della segreteria generale a disposizione dei cittadini che, a richiesta e a proprie spese, possono ottenere copia.